

# MODELLO REDDITI 2018: PERSONE FISICHE, AUTONOMI E QUESTIONI D'IMPRESA

**dott. Mauro Nicola**



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## MODELLO REDDITI 2018: PERSONE FISICHE, AUTONOMI E QUESTIONI D'IMPRESA


### Programma

- MODELLO REDDITI 2018 PFE MODELLO 730/2018** ▶ Scelta o obbligo del modello dichiarativo  
- Responsabilità e sanzioni per infedeltà del visto compilativo  
- Visto di conformità per le compensazioni tributarie
- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE** ▶ - Novità del Quadro RC e Casi particolari  
- Redditi di fonte estera  
- Convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni
- QUADRO RW** ▶ - Novità del quadro RW  
- Immobili esteri  
- Casistiche compilative più frequenti
- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO** ▶ - Quadro DI: integrative a favore  
- Dichiarazioni a sfavore: ravvedimento operoso degli errori dichiarativi
- DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA** ▶ - Limite quantitativo e qualitativo per i familiari a carico  
- Evoluzione dei modelli di famiglia – Detrazioni per la prassi
- DETRAZIONI E DEDUZIONI** ▶ - Novità del quadro RP e questioni critiche  
- Recupero edilizio e riqualificazione energetica
- REDDITI FONDIARI** ▶ - Novità Quadri RA (Fine rivalutazione 30% per coltivatori e IAP) e RB (Casi di compilazione)  
- Cedolare secca – Questioni particolari  
- Alternativa IMU/IRPEF - Casi particolari
- ULTIME NOVITÀ FISCALI** ▶ - Legge, prassi e giurisprudenza rilevante del periodo
- REGIMI SEMPLIFICATI** ▶ - Regime forfettario  
- Criticità del quadro LM e del quadro RS
- REDDITO DI LAVORO AUTONOMO** ▶ - Spese di formazione - Novità del "Jobs act" autonomi  
- Casi particolari del Quadro RE
- STUDI DI SETTORE ED INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ** ▶ - L'"ultimo anno" (?) degli studi di settore e le prospettive dei nuovi ISA  
- Selezione "premiata" per l'accertamento fiscale
- REDDITO D'IMPRESA** ▶ - Novità in materia di ACE  
- Gestione dichiarativa dei nuovi "semplificati per cassa"  
- Super-Iper ammortamenti  
- Il rinvio dell'IRI per i soggetti IRPEF optanti  
- Principali variazioni fiscali


STUDIO DR. MAURO NICOLA

<b>MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b> ▶	Il contribuente persona fisica dichiara il proprio reddito all'AF. Mediante uno dei seguenti modelli dichiarativi Mod. 730 Mod. Redditi PF
<b>RIFERIMENTI</b> ▶	- Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2018, prot. 24844 - Agenzia delle Entrate. Provvedimento 15 gennaio 2018, prot. 10793
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b> ▶	Sono tenuti a presentare la dichiarazione della persone fisiche, i soggetti che: - risiedono fiscalmente in Italia; - hanno conseguito redditi nell'anno precedente (2017); - non rientrano nei casi di esonero espressamente previsti
<b>NOVITÀ</b> ▶	Da quest'anno il Mod. 730 può essere presentato al CAF o intermediario abilitato entro il 23 luglio
<b>PROCEDURE</b> ▶	Le dichiarazioni Mod. 730 e Modello Redditi PF possono essere presentate secondo: - procedure ordinarie - avvalendosi della procedura precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> ▶	Gli intermediari abilitati possono rilasciare il visto di conformità - di tipo "compilativo" sulle dichiarazioni Mod. 730 - per le compensazioni tributarie sulle restanti dichiarazioni reddituali

STUDIO DR. MAURO NICOLA

<b>MODELLO REDDITI PF E MODELLO 730</b>	
<b>Tipologia di contribuente</b>	<b>Modello dichiarativo</b>
Persone Fisiche 	Certificazione Unica
	Mod. 730 Precompilato
	Mod. 730 Ordinario
	Modello Redditi PF
	Modello Redditi Precompilato
Società di persone ed equiparate	Modello Redditi SP
Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	Modello Redditi SC
Enti non commerciali ed equiparati	Modello Redditi ENC

STUDIO DR. MAURO NICOLA



4

## MOD. 730 ORDINARIO

### Chi può presentarlo

- **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- soggetti che percepiscono **indennità sostitutive** di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- **soci di cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- **lavoratori socialmente utili**;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno;
- **personale della scuola** con contratto di lavoro a tempo determinato se con contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2017 al mese di giugno dell'anno 2018;
- lavoratori che posseggono soltanto **redditi di collaborazione coordinata e continuativa** (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

5

## MOD. 730 ORDINARIO

### Soggetti che non possono presentarlo

- che non risultino residenti in Italia nell'anno 2017 e/o nell'anno 2018 (il requisito della residenza ai fini tributari è verificato se per la maggior parte del periodo di imposta il contribuente ha risieduto o è risultato domiciliato nel territorio dello Stato);
- tenuti alla presentazione di una delle dichiarazioni IVA, IRAP, Mod. 770;
- che utilizzano crediti di imposta per redditi prodotti all'estero (imposte pagate a titolo definitivo e quindi non più rimborsabili anche riferite a redditi percepiti negli anni precedenti);
- che presentano la dichiarazione per conto del "de cuius";
- che hanno percepito nell'anno 2017 redditi:
  - derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  - d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  - di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  - "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
  - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - provenienti da "trust", in qualità di beneficiario.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**6**

## MOD. 730 precompilato

### Dati disponibili

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni
- Premi assicurativi deducibili
- Interessi pagati in relazione a mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale
- Contributi previdenza obbligatoria e previdenza complementare
- Spese sanitarie (comprese quelle relative a farmaci acquistati presso le parafarmacie, dispositivi ottici ecc ...)
- Spese universitarie
- Spese funebri
- Spese veterinarie
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e misure antisismiche (illustrate nel foglio informativo ma non inserite automaticamente nella dichiarazione precompilata)
- Spese per interventi di recupero edilizio ed altri interventi agevolati inerenti parti comuni del Condominio
- Rette per la frequenza agli asili nido pubblici e privati
- Erogazioni liberali

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**7**

## MOD. 730 precompilato

**vantaggio**

Se accettata senza  
modifiche non è  
sottoposta al  
controllo  
documentale

}

**Restano attuabili:**

- controllo dei dati comunicati dai sostituti di imposta mediante la trasmissione delle CU
- controllo sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente

STUDIO DR. MAURO NICOLA

8

## Visto di conformità

### Tipologie di visto

Tipologia di visto	Riferimento di legge
Visto "compilativo" Mod. 730	Art. 35, D.Lgs 241/1997
Visto per compensazioni crediti IVA	Art. 10, co. 7 D.L. 78/2009
Visto per compensazioni crediti tributari relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive	Art. 1, co. 574 Legge 147/2013

STUDIO DR. MAURO NICOLA

9

## Visto di conformità compilativo

### Le verifiche richieste


La "fedeltà" del visto, come ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate, 4 aprile 2017, n.7/E, attiene la **verifica**:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

VERIFICHE DA EFFETTUARE	documentazione da acquisire
corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)	Certificazione mod. CU o CUPE
riporto dell'eccedenza di imposta risultante nella dichiarazione dei redditi precedente	Mod. 730/2017 – Mod. Redditi PF 2017
diritto e misura delle detrazioni d'imposta applicate (non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione)	Documentazione intestata al contribuente (vedi circolare Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n.7)
deduzioni dal reddito (che non risultino superiori ai limiti previsti dalla legge e che siano corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione)	
crediti d'imposta (che non risultino eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione)	
acconti versati o trattenuti	Mod. CU – Mod. F24

STUDIO DR. MAURO NICOLA







**14**

## Visto di conformità compensazioni tributarie

**Controlli da effettuare:**

duplicazioni di versamento	errato versamento di ritenute
crediti d'imposta	imposte sostitutive

- il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione;
- la conformità delle deduzioni/detrazioni operate alle disposizioni normative
- i crediti d'imposta utilizzati, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti e le compensazioni effettuate
- la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati documentazione – scritture contabili – dichiarazione (per i soggetti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili)

eccedenze dell'anno precedente relativamente alla verifica dell'esposizione del credito nella relativa dichiarazione

*limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito:*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**15**

## Visto di conformità compensazioni tributarie

**Sanzioni pecuniarie:**  
Min. € 258,00 Max € 2.582,00

**Sanzioni accessorie:**  
sospensione facoltà rilascio visto  
inibizione definitiva al rilascio del visto  
responsabilità civili nei confronti del contribuente

STUDIO DR. MAURO NICOLA

<b>ADEMPIMENTO</b>	I redditi fondiari vanno dichiarati mediante compilazione dei quadri RA – Reddito dei terreni RB – Reddito dei fabbricati
<b>RIFERIMENTI</b>	- Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2018, prot. 24844 - D.P.R. 917/1986, artt. da 25 a 43
<b>NOVITÀ</b>	Le novità recepite nei quadri RA-RB del modello REDDITI PF 2018 concernono: - esclusione dalla formazione imponibile dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. - il regime fiscale delle c.d. locazioni brevi.
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Sono tenuti alla compilazione del quadro relativi ai redditi fondiari i soggetti persone fisiche che: - detengono la proprietà o altro diritto reale sui terreni ovvero che esercitano attività agricola con contratto di affitto (quadro RA) - proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono, o che devono essere, iscritti nel catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita catastale (quadro RB).
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	Non sono tenuti alla compilazione dei quadri: - I titolari della sola nuda proprietà su terreni; - I titolari di terreni che non producono reddito fondiario (pertinenze di unità immobiliari, parchi o giardini aperti al pubblico) o di terreni utilizzati come beni strumentali nelle proprie attività commerciali; - I contribuenti che hanno solo redditi fondiari per un importo inferiore a 500 euro; redditi da pensione, abitazione principale e terreni se la pensione non supera 7.500 euro e il reddito da terreni 185,92 euro. - I contribuenti che hanno avuto redditi unicamente da fabbricati non locati, indipendentemente dal reddito fondiario, per i quali è stata pagata nel 2017 l'IMU, - I possessori di immobili che non producono reddito di fabbricati quali: • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli; • le costruzioni strumentali alle attività agricole; • i fabbricati rurali destinati all'agriturismo; • gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; • gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineche ed emeroteche aperti al pubblico; • gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione; • gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.
<b>PROCEDURE</b>	In relazione alle novità presenti nella modulistica, vengono approfondite le procedure relative a: - compilazione dati quadro RA - compilazione dati quadro RB - Regime delle Locazioni brevi - Alternatività IMU/IRPEF

16

ASPETTI GENERALI

reddito dominicale

→

dichiarato dal proprietario

reddito agrario


→

dichiarato da chi coltiva il terreno

**Reddito dominicale deriva dalla proprietà, o da altro diritto reale, del terreno** -> se il proprietario o terzi coltivino o meno il terreno è irrilevante, poiché tale reddito compete, in ogni caso, al proprietario.

**Reddito agrario** costituisce la redditività media derivante dall'esercizio di **attività agricole** -> deve essere individuato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per ciascuna coltivazione, effettivamente praticata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



19

### RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

- **Reddito dominicale** rivalutato -> 80%
- **Reddito agrario** rivalutato -> 70%
- **Ulteriore rivalutazione** -> 30%
- **Inapplicabilità ulteriore rivalutazione** -> *lap e coltivatori diretti*
- **Per gli anni 2017, 2018, 2019** -> redditi dominicali e agrari -> no IRPEF-> *lap e coltivatori diretti*
- **No rivalutazioni** -> terreni in affitto usi agricoli -> giovani imprenditori < 40 anni




Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

20

### IMPONIBILITÀ DEI TERRENI



STUDIO DR. MAURO NICOLA

21

## CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contribuzione (I)	IWI non abitato	Coltivatore diretto o IAP
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11		12		13		
				,00		,00		,00		

Specificare:

- **reddito dominicale per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore** (valore del reddito dominicale risultante dagli atti catastali);
- **al netto della rivalutazione dell'80%**;

tenendo presente che:

- **per il 2017 -> deve essere ulteriormente rivalutato del 30% con eccezione per terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata);**
- **la rivalutazione dell'80% e del 70% non si applica per i terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.**

22

## CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contribuzione (I)	IWI non abitato	Coltivatore diretto o IAP
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11		12		13		
				,00		,00		,00		

codice	descrizione
1	proprietario del terreno non concesso in affitto;
2	proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
3	proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
4	conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5	socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società (reddito dominicale in col. 1 e reddito agrario in col. 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso);
6	partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (col. 1), giorni e percentuale di possesso;
7	titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
10	socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

23

## CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contingenza (1)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	,00		,00			,00				
						11	12			13
						,00	,00			,00

Specificare:

- **reddito agrario per intero (al 100%)** anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (dato da visura catastale se coltura coincide con il catasto *oppure* tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura, nonché deduzioni fuori tariffa);
- **al netto della rivalutazione del 70%**;

tenendo presente che:

- **per il 2017** -> deve essere **ulteriormente rivalutato del 30%** con eccezione per terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata);
- **la rivalutazione dell'80% e del 70%** non si applica per i terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.

24

## CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contingenza (1)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	,00		,00			,00				
						11	12			13
						,00	,00			,00

Regole particolari:

- **conduzione associata** -> quota di reddito agrario inerente a percentuale di partecipazione e a periodo di durata del contratto (come da atto sottoscritto da tutti gli associati *oppure* si deve presumere ripartita in parti uguali) [ *No reddito dominicale* ] -> es.: reddito agrario intero terreno: € 102 - percentuale partecipazione: 20%: rilevare € 20;
- **affittuari** -> attività agricola nei fondi condotti in affitto -> solo reddito agrario dalla data di effetto del contratto;
- **socio di società semplice, partecipante dell'impresa familiare che conduce il fondo (titolo 5, 6, 7) e anche proprietario del terreno** -> nel rigo anche il reddito dominicale, i giorni e la percentuale di possesso.

**No reddito agrario con «titolo 10» - socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società.**

25

**CONTENUTO DEL QUADRO**

	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Configurazione (1)	IMU non dovuta	Calcolatore diretto o IAP
	1	2	3	giorni 4	% 5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00			,00				
	Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile			
	11		12		13					
	,00		,00		,00					

**POSSESSO**

**Giorni** -> *dato obbligatorio* – indica effettivo periodo di possesso espresso in giorni («365» per l'intero anno) durante il quale il terreno è risultato posseduto dal dichiarante. [es.: vendita terreno in data: 19 febbraio 2014 -> giorni = «50» (31 + 19).

**Percentuale** -> *dato obbligatorio* – indica quota effettiva di possesso espressa in percentuale (100% se posseduto interamente) – consente di calcolare l'entità di reddito attribuibile al dichiarante in ragione della quota del terreno posseduta.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

26

**CONTENUTO DEL QUADRO**

	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Configurazione (1)	IMU non dovuta	Calcolatore diretto o IAP
	1	2	3	giorni 4	% 5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00			,00				
	Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile			
	11		12		13					
	,00		,00		,00					

**CANONE D'AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO**

- Terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (consentito solamente il codice titolo «2») -> rilevare l'ammontare del canone risultante dal contratto, che deve essere rapportato al periodo specificato nella casella «Giorni di possesso», tenendo presente che deve risultare annotato l'intero canone d'affitto (al 100%) anche se la quota di proprietà è di entità inferiore (es.: per il 40%).

N.B.: non sussiste la possibilità di procedere alla liquidazione dell'imposta se:

- manca l'indicazione del valore del canone d'affitto in presenza del titolo codice «2»;
- l'indicazione del canone d'affitto in presenza del codice titolo diverso da «2».

27

## CONTENUTO DEL QUADRO

Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contingenza (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1		,00			,00				
			Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
			11		12		13		
			,00		,00		,00		

## CASI PARTICOLARI

Riportare il codice maggiormente appropriato tra i seguenti:

Codice	Descrizione
2	perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef
3	terreno in conduzione associata
4	terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni
6	se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4

28

## CONTENUTO DEL QUADRO

Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contingenza (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1		,00			,00				
			Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
			11		12		13		
			,00		,00		,00		

## CONTINUAZIONE (STESSO TERRENO RIGO PRECEDENTE)

**Barrare la casella** -> indica che si tratta del medesimo terreno del rigo precedente, se sussiste la necessità di compilare più rigi per le diverse situazioni che si verificano per lo stesso terreno nel corso dell'anno (*variazione quota di possesso, variazione del titolo, ...*), tenendo presente che la somma dei giorni di possesso dei diversi rigi per il medesimo terreno non deve superare «365».

**N.B.:** se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, si deve compilare due distinti rigi, **senza barrare la casella di colonna 8** (es.: **se solo una parte del terreno risulta concessa in affitto**).

STUDIO S.P.A. - ROMA



29

### CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possezzo %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contingenza (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11	,00	12	,00	13		,00

#### IMU NON DOVUTA

Specificare, sussistendo le condizioni di esenzione dall'Imu, il codice:

- 1 -> se si tratta di terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601metri ed oltre;
- 2 -> se si tratta di terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, posseduti e condotti (in comodato o in affitto) dai coltivatori diretti e dagli Iap-imprenditori agricoli professionali;
- 3 -> se si tratta di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non presenti in zone montane o di collina.

**N.B.:** sul reddito dominicale del terreno si rendono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non risulta affittato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

30

### CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	giorni	Possezzo %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contingenza (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11	,00	12	,00	13		,00

#### COLTIVATORE DIRETTO O IAP-IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

**Barrare la casella** -> se si tratta:

- di terreno agricolo;
- di terreno non coltivato;
- di terreno posseduto;

condotto da coltivatore diretto e da Iap-imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**31**

**ASPETTI GENERALI**


I contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale una o più unità immobiliari devono compilare, ai fini dichiarativi, il **quadro RB**, se i medesimi beni immobili sono:

- ubicati nel territorio dello Stato;
- iscritti o da iscriversi con attribuzione di rendita nel catasto edilizio.

**Il quadro RB deve essere utilizzato:**

- da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dette unità immobiliari -> **il titolare della sola "nuda proprietà" non è tenuto all'adempimento dichiarativo;**
- dal titolare del diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c., che se effettivamente esercitato, si estende anche alle pertinenze della *casa adibita ad abitazione principale*;
- dai soci di società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati;
- i possessori di beni immobili che **non** possono essere considerati rurali.

STUDIO DR.



33

### ASPETTI GENERALI

Dal 2012 l'Imu ha sostituito l'Ici, l'Irpef e le relative tassazione sia ad Imu, sia ad Irpef ed inerenti addizionali.

Al presente, l'Imu non si rende dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, se accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 -> le abitazioni principali non di lusso concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo. addizionali per gli immobili che non sono interessati dalla locazione, mentre, se locati, sussiste una duplice.



Costituiscono oggetto di dichiarazione, i seguenti diritti reali di godimento:

- superficie;
- usufrutto;
- uso;
- diritto di abitazione;

tenendo presente che:

- se il fabbricato è di proprietà di un soggetto, ma l'usufrutto è in capo ad un'altra persona, sarà quest'ultima a dover dichiarare il reddito del fabbricato;
- se il bene è concesso in comodato, lo stesso deve essere dichiarato dal proprietario, non dal comodatario (es.: caso del familiare che utilizza gratuitamente il bene).

34

### SOGGETTI ESCLUSI – REGOLE

#### Soggetti esclusi

- Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione il contribuente che ha unicamente redditi di terreni e fabbricati in misura non eccedente i 500 euro.
- Sono esonerati, inoltre, i contribuenti che hanno avuto redditi unicamente da fabbricati non locati, indipendentemente dal reddito fondiario, per i quali è stata pagata nel 2017 l'IMU, in quanto tali redditi non sono considerati imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
- Gli immobili abitativi non locati situati nel medesimo Comune ove è ubicata l'abitazione principale concorrono, tuttavia alla determinazione del reddito imponibile per il 50% del relativo reddito.

35

### REDDITI ESCLUSI – REGOLE

#### Redditi esclusi

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;

36

### REDDITI ESCLUSI – REGOLE

#### Redditi esclusi

- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

37

### REDDITI ESCLUSI – REGOLE

#### Redditi esclusi

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

38

### CONTENUTO DEL QUADRO

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
RB1	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	19

Specificare:

- **valore della rendita** per intero (al 100%) anche se il bene è posseduto al 50% -> compresa quella dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;
- **per i fabbricati non censiti** -> rendita catastale presunta (*fabbricati similari già censiti esistenti nella stessa zona, costituita da più comuni aventi caratteristiche socio economiche e infrastrutturali omogenee, o stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio dello stesso comune*);
- **nuova rendita** -> se la rendita è stata aggiornata.

**N.B.:** il dato è obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo (l'omissione non consente la liquidazione delle imposte – solo nel caso particolare "3" può non essere indicato).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

39

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
0,00					0,00						
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 13	Cedolare secca 21% 14	Cedolare secca 10% 15	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 16	Immobili non locati 17	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	Stato di emergenza 19			
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

**Fabbricati non locati** -> nel quadro B indicare i dati di tutti gli immobili posseduti -> **IMU sostituisce l'Irpef e le addizionali regionali e comunali dovute per i redditi dei fabbricati non locati** -> compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Sono previste alcune eccezioni:

- immobili per i quali sussiste l'esenzione totale dall'Imu -> nei comuni che hanno disposto l'esenzione per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (nella colonna "Casi particolari Imu" deve essere indicato il **codice 1**);
- immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu -> concorrono alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (nella colonna "Casi particolari Imu" deve essere indicato il **codice 3**).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

40

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
0,00					0,00						
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 13	Cedolare secca 21% 14	Cedolare secca 10% 15	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 16	Immobili non locati 17	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	Stato di emergenza 19			
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

**Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:**

**Codice 1** -> unità immobiliare utilizzata come abitazione principale, intendendo per tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente, nonché quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da coloro che trasferiscono la propria dimora abituale, a seguito di ricovero permanente, in istituti di lunga degenza o sanitari se la stessa non risulta locata.

- **Indicazione di più fabbricati con codice di utilizzo «1»** -> consentita se la somma dei giorni di possesso non supera 365. In difetto non è possibile liquidare le imposte;
- **Unità immobiliare in parte utilizzata come abitazione e in parte concessa in locazione** -> nella colonna 2 deve essere indicato il codice di utilizzo «11» o «12».

STUDIO DR. MAURO NICOLA

41

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	,00										
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
	,00	,00	,00								

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

**Codice 2** -> unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.);

**Codice 3** -> unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga" oppure concessa in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti di cui al codice 8 -> se opzione per il regime della cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

**Codice 4** -> unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone) -> se opzione per il regime della cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

42

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	,00										
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
	,00	,00	,00								

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

**Codice 5** -> unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita, intendendo per tali le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ai servizi dell'abitazione principale (anche se in diverso fabbricato).

Se la pertinenza risulta assoggettata ad Imu -> specificare nella colonna 12 il codice «2-abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014».

**N.B.:** nel quadro solo un immobile con il codice 1 -> più codici 5, per cui se il contribuente possiede un box e una cantina di pertinenza, compete, per entrambi, la deduzione per abitazione principale (non valido codice 5 se manca il fabbricato con il codice 1).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

43

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB1	,00					,00					
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

Codice 8 -> utilizzabile per:

- unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta intensità abitativa e concessa in locazione a canone "concordato" (L. 431/98 art. 2, c. 3 e art. 5, c. 2 e art. 8) su accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale;
- immobile, dato in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (solo se si è optato per la cedolare secca).

**N.B.:** la deduzione del 30%, se compilata la sezione II e l'imposta sostitutiva del 10%, se barrata la casella di colonna 11 e se compilata la sezione II, deve essere calcolata da chi presta l'assistenza fiscale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

44

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB1	,00					,00					
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

Codice 9 -> immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17:

- unità immobiliari prive di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc.), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a € 25,82 (se locato, specificare rendita totale, codice utilizzo 3, 4 o 8 a seconda del tipo di contratto di locazione, il canone dell'intero condominio e come percentuale di possesso i millesimi di proprietà).

STUDIO DR. MAURO NICOLA



45

## CONTENUTO DEL QUADRO

	Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	Percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REB1	,00					,00						
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza				
	12	14	15	16	17	18	19	20				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

**Codice 10** -> abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

**Codice 11** -> immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca -> barrare la casella di colonna 11 e compilare la sezione II.

*Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

46

## CONTENUTO DEL QUADRO

	Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	Percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REB1	,00					,00						
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza				
	12	14	15	16	17	18	19	20				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

**Codice 12** -> immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa oppure in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza. Detto può essere indicato solo se il contribuente ha optato per la cedolare secca (compilare la sezione II).

Nel caso di:

- applicazione della tassazione ordinaria, chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare la riduzione del 30% del reddito;
- opzione per il regime della cedolare secca deve essere barrata la casella di colonna 11 e chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta

*sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10%.*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

47

## CONTENUTO DEL QUADRO

Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

**Codice 14** -> immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009 (compilare la sezione II).

Nel caso di:

- applicazione della tassazione ordinaria, chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare la riduzione del 30% del reddito;
- opzione per il regime della cedolare secca deve essere barrata la casella di colonna 11 e chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 21%.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

48

## CONTENUTO DEL QUADRO

Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

**Codice 15** -> immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

**Codice 16** -> reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito deve essere riportato nella colonna 1, senza indicare i giorni e la percentuale di possesso;

**Codice 17** -> reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito deve essere riportato nella colonna 1, senza indicare i giorni e la percentuale di possesso.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

49

## CONTENUTO DEL QUADRO

Rendite capitale non rivalutate	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,00			21%							
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	19	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## POSSESSO

**Giorni** -> *dato obbligatorio* – indica effettivo periodo di possesso espresso in giorni («365» per l'intero anno) durante il quale il bene è risultato posseduto dal dichiarante. [es.: vendita terreno in data: 19 febbraio 2014 -> giorni = «50» (31 + 19), tenendo presente che il reddito dei fabbricati di nuova costruzione deve costituire oggetto di adempimento dichiarativo a decorrere dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

**Percentuale** -> *dato obbligatorio* – indica quota effettiva di possesso espressa in percentuale (100% se posseduto interamente) – consente di calcolare l'entità di reddito attribuibile al dichiarante in ragione della quota del terreno posseduta.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

50

## CONTENUTO DEL QUADRO

Rendite capitale non rivalutate	Utilizzo	Possesto giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,00										
REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	19	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CODICE CANONE** -> deve essere compilato se risulta dato in locazione, specificando il codice corrispondenti alla percentuale del canone che viene annotato nella successiva colonna 6:

codice	descrizione
1	95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria
2	75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano
3	100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca
4	65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al D.Lgs. 22.1.2004 n.42

STUDIO DR. MAURO NICOLA

51

## CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione specificando:

- il 95% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 1;
- il 75% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2;
- il 100% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3;
- il 65% del canone, se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4;

tenendo presente che se il fabbricato è stato concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo deve essere indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

- valore riferito al periodo indicato ed all'intero immobile indipendentemente dalla quota di possesso (codice 1) -> per un canone annuo di € 20.000 fissato per un bene locato per 6 mesi, l'importo (dedotto il 5%) sarà pari a € 9.500 (semestre di locazione per intero immobile) anche se la percentuale di possesso annotata a colonna 4 è diversa dal 100%;

52

## CONTENUTO DEL QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

- **ammontare del canone** -> deve essere individuato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione **meno** spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, **se comprese nel canone**;
- **comproprietà** -> rilevare canone per intero indipendentemente da quota di possesso;
- **immobile posseduto in comproprietà da 3 soggetti** -> se dato in locazione da 2 al terzo: indicare solo la propria quota annua di locazione e in colonna 7 annotare il codice "5";
- **canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni** -> da non dichiarare se il procedimento di convalida di sfratto per morosità risulta concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi -> rendita catastale soggetta a tassazione;
- **immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (L. 9/2007)** -> indicare il canone di locazione e in colonna 7 il codice "6".

53

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Confinazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	Stato di emergenza
REDDITI NON IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				

Casi particolari: annotare uno dei seguenti codici:

- **Codice 1** -> immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità -> indicare codice "9" in colonna 2;
- **Codice 3** -> immobile è inagibile per altre cause chiesta la revisione della rendita -> indicare codice "9" in colonna 2 "Utilizzo";
- **Codice 4** -> immobile ad uso abitativo concesso in locazione con canoni non percepiti, in tutto o in parte, e procedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi -> se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno: compilare un unico rigo, rilevando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e in colonna 7 il codice 4 -> se non è stato percepito alcun canone: assoggettare a tassazione la rendita catastale;

54

## CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita capitale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Confinazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	Stato di emergenza
REDDITI NON IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				

Casi particolari: annotare uno dei seguenti codici:

- **Codice 5** -> immobile è posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota -> in colonna 6 indicare solo la quota del canone annuo che compete al contribuente;
- **Codice 6** -> immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, se è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (L. 8.2.2007, n. 9).

**Canoni di locazione derivanti dall'affitto di immobili situati all'estero** -> redditi diversi ai sensi dell'art. 67 lettera f, del Tuir. -> se il Paese estero in cui è ubicato l'immobile:

- **assoggetta ad imposizione il reddito** -> dichiarare tale reddito nel rigo D4 (redditi diversi), senza alcuna deduzione di spesa -> compete il credito per le imposte pagate all'estero;
- **non assoggetta ad imposizione il reddito** -> dichiarare l'entità del canone percepito ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

55

CONTENUTO DEL QUADRO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesto giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Contrassegno (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	,00										
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

- Casi particolari IMU -> codici riguardanti l'applicazione dell'Imu:
- **1-fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze -> esente dall'Imu** (o non è dovuta l'imposta per il 2014), **ma assoggettato alle imposte sui redditi -> dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;**
  - **2-abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014 (abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -> sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu – codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;**
  - **3-immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale è ubicato l'immobile adibito ad abitazione principale -> reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e relative addizionali nella misura del 50% (compresi fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B).**

56

CONTENUTO DEL QUADRO

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	Estremi di registrazione del contratto								
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg.	Anno dich. ICI/IMU
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RB22									
RB23									

Specificare il numero del rigo nel quale sono stati annotati i dati dell'unità immobiliare locata – se locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, compilare più righe della sezione II con il riferimento al medesimo rigo della sezione I.

Specificare, se compilati più modelli, il numero di quello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato.

- Estremi del contratto:**
- **3**-registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate;
  - **3P** registrazione telematica tramite Siria;
  - **3T**-registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online, modello RLI);
  - **3A** e **3B** codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

57

### CONTENUTO DEL QUADRO

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	Estremi di registrazione del contratto								Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto			
RB21	1	2	3	4	5	6	7			
RB22										
RB23										

**Contratti non superiori a 30 giorni** ->  
Barrare la casella se il contratto, in  
quanto per tale tipologia è previsto  
l'obbligo di registrazione solo in caso  
d'uso -> se barrata non devono essere  
compilate le colonne da 3 a 6

**Anno di presentazione dichiarazione  
ICI/IMU**-> da compilare solo per fruire  
della detrazione del 30% del reddito  
prevista nel caso di contratti a canone  
concordato (codici 8 o 12 nella colonna  
"Utilizzo" della sezione I).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

58

### Condizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca

Per accedere al regime sostitutivo della Cedolare Secca

➔ devono essere rispettate alcune condizioni:

- il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di locazione deve essere una persona fisica; non sarà pertanto applicabile il regime della cedolare secca per gli immobili concessi in locazione di proprietà di imprese, immobiliari o società. Sono esclusi dal diritto di esercitare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca i proprietari di immobili o di diritti reali quali uso, usufrutto, godimento, che seppure a destinazione abitativa siano situati all'estero nonché quelli oggetto di sublocazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

59

### Condizioni di ammissibilità all'applicazione della Cedolare Secca

- le unità immobiliari oggetto di contratto da assoggettare a cedolare secca devono essere destinate ad uso abitativo e rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (con esclusione delle unità accatastate A/10 ovvero uffici o studi privati) e le relative pertinenze, purché queste ultime locate congiuntamente alle unità abitative e senza un limite numerico.

**Pertinenze**

l'Agenzia delle Entrate precisa che la Cedolare Secca è applicabile anche per contratti sottoscritti successivamente a quello dell'unità abitativa,

purché tra gli stessi soggetti e a condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia esplicito riferimento al precedente contratto per l'unità residenziale e si attesti la destinazione pertinenziali dell'unità.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

60

Vengono introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi, più precisamente per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



61

In particolare:



a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione;



tali norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, se rientrano nelle "locazioni brevi";

STUDIO DR. MAURO NICOLA

62

In particolare:



i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

63

In particolare:



per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, e devono rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

64

### *Il quadriennio 2014-2017*

Il D.L. n. 47 del 2014 → percentuale di cedolare secca → dal 15% al 10%,

↓  
con riferimento ai canoni di locazione derivanti da contratti a canone concordato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431 del 1998, della durata di 3 anni prorogabili di altri 2.

**Il canone così ridotto sarà applicabile per il quadriennio 2014-2017.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Il quadriennio 2014-2017

TIPO DI CONTRATTO	IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTE NON DOVUTE
<p>Per i contratti di locazione a <b>canone libero</b></p> <p>per i contratti di locazione a <b>canone concordato</b> e relativi alle abitazioni che si trovano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)</li> <li>nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*)</li> <li>nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi</li> </ul>	<p><b>21%</b> del canone annuo per il quadriennio 2014-2017</p> <p><b>10%</b> del canone annuo per il quadriennio 2014-2017</p> <p><b>15%</b> dal 2018</p>	<p><b>Irpef</b></p> <p><b>Addizionale regionale e Addizionale comunale</b> (per la parte derivante dal reddito dell'immobile)</p> <p><b>Imposta di registro</b> (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)</p> <p><b>Imposta di bollo</b> (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)</p>
<p>Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione</p>		

(\*) *Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.*

STUDI

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
<b>RB1</b>	0,00					00					
REDDITI FABBRICATI E ALTRI DATI											
Sezione I											
Redditi dei fabbricati											
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RI.											
<b>RB2</b>	0,00					00					
REDDITI FABBRICATI E ALTRI DATI											

Opzione

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella **sezione I del quadro RB** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca".

67

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	Estremi di registrazione del contratto									
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti per superiori a 30 gg	Area dich. ICI/IMU	
RB21										
RB22										
RB23										

#### Indicazione dati contrattuali

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella **sezione I del quadro RB** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca".

STUDIO DR. MAURO NICOLA

68

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva che assorbe in se:

- l'imposta di registro, da versarsi in sede di registrazione, per le annualità successive, le risoluzioni e le proroghe con l'unica eccezione del caso di cessione del contratto di locazione;
- l'imposta di bollo;
- l'Irpef;
- l'Addizionale Regionale Irpef;
- l'Addizionale Comunale Irpef.

**Nessun assorbimento o alternatività per quanto concerne invece l'IMU (Imposta Municipale Immobili) o TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

69

#### Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

- Così come stabilito dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011, esiste un principio generale di alternatività tra Imu e Irpef (e relative addizionali) sui redditi fondiari relativi agli immobili non locati.
- Nel caso in cui un immobile sconti l'Imu, tale immobile non deve essere assoggettato ad Irpef.
- Unica eccezione: "il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 50%"

STUDIO DR. MAURO NICOLA

70

#### Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

##### Applicazione del Irpef sugli immobili non locati

Sussistenza contemporanea delle seguenti condizioni:

- Possesso (o altro diritto reale) su immobili ad uso abitativo non locato;
- Assoggettamento ad Imu degli immobili;
- Immobili ubicati nello stesso Comune ove è posta l'abitazione principale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

71

#### Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

##### Definizione abitazione principale

- Affinché sia valida la regola del 50% della rendita catastale ai fini Irpef è necessario il possesso, esclusivo o anche in comproprietà, di tutti gli immobili: sia dell'abitazione principale sia degli altri immobili non locati, tenuti a disposizione del contribuente.
- Per immobili non locati si intendono sia le abitazioni tenute a disposizione per qualsiasi motivo (casa vacanze, immobile sfitto), sia gli immobili concessi in comodato ad un familiare.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

72

#### Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

##### Immobili non locati

- Gli immobili non locati non scontano Irpef, in quanto sono posti in comuni diversi da quello dell'abitazione principale, e per tanto resta valido il principio di alternatività tra Imu e Irpef.
- Su tali immobili dovrà essere pagata la relativa Imu.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

Immobili non locati posti nello stesso Comune dell'abitazione principale

- In caso di possesso di immobili non locati posti nello stesso territorio comunale dell'abitazione principale, oltre all'Imu è dovuta l'Irpef.
- Il contribuente è chiamato, infatti, a tassare il reddito fondiario in dichiarazione dei redditi. Lo farà nella misura del 50% della rendita catastale rivalutata, ed aumentata di 1/3.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Alternatività Imu/Irpef ed addizionali

Aspetti dichiarativi

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Posse	Percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI</b>											
<b>Sezione I Redditi dei fabbricati</b>											
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											
<b>RB1</b>	0,00					0,00					
REDDITI IMPCNBILI 13											
Tassazione ordinaria 14											
Cedolare secca 21%											
Cedolare secca 10%											
REDDITI NON IMPCNBILI 15											
Abitazione principale soggetta a IMU											
Immobili non locati											
Abitazione principale non soggetta a IMU											
Codice Canone											
Cedolare secca											
Casi particolari IMU											
Stato di emergenza 17											
<b>RB2</b>	0,00					0,00					
REDDITI IMPCNBILI 13											
Tassazione ordinaria 14											
Cedolare secca 21%											
Cedolare secca 10%											
REDDITI NON IMPCNBILI 15											
Abitazione principale soggetta a IMU											
Immobili non locati											
Abitazione principale non soggetta a IMU											
Codice Canone											
Cedolare secca											
Casi particolari IMU											
Stato di emergenza 17											

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:  
 '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2017 ma assoggettato alle imposte sul reddito. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se non è concesso in locazione;  
 '2' abitazione principale e pertinenze assoggettate ad Imu. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Imu e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze assoggettate ad Imu;  
 '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro RL. Se i redditi del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si applica l'opzione Irpef, relativa al reddito concesso. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per un fabbricato concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 14 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna 15 (Imponibile cedolare secca 10%), colonna 16 (Abitazione principale soggetta a IMU), colonna 17 (Immobili non locati), colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU).  
 Nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l'applicazione della cedolare secca.  
 Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.  
 Nella colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.  
 Nella colonna 16 va indicato il reddito non imponibile dell'abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettate a IMU.  
 Nella colonna 17 va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.  
 Nella colonna 18 va indicato il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettate a IMU.  
 Indicare la quota di reddito per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:

## Quadro RC

<b>ADEMPIMENTO</b>	<p>I redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno dichiarati mediante compilazione del quadro RC del Modello Redditi PF. Il quadro RC si compone di 5 sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati</li> <li>- Sezione II: altri redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;</li> <li>- Sezione III: ritenute IRPEF e addizionali all'IRPEF</li> <li>- Sezione IV: ritenute IRPEF e addizionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;</li> <li>- Sezione V: bonus Irpef</li> </ul>
<b>RIFERIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2018, prot. 24844</li> <li>- D.P.R. 917/1986, artt.49, 50, 165</li> </ul>
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p>Sono tenuti alla compilazione del quadro RC i soggetti persone fisiche che nell'anno 2017 hanno percepito uno o più tipologie di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di lavoro dipendente</li> <li>- di pensione</li> <li>- assimilato al reddito di lavoro dipendente</li> </ul>
<b>NOVITÀ</b>	<p>Le novità del quadro RC riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche nello sviluppo del rigo RC4 (somme e premi di risultati e welfare aziendale);</li> <li>- introduzione nuovo campo del rigo RC5 per l'indicazione della quota di pensioni esenti;</li> <li>- Eliminazione dell'intera sezione VI relativa all'applicazione del "contributo di solidarietà" sulle c.d. "pensioni d'oro" non più vigente</li> </ul>
<b>PROCEDURE</b>	<p>In relazione alle novità presenti nella modulistica, vengono approfondite le procedure relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Somme per premi di risultato e welfare aziendale</li> <li>- Redditi assimilati</li> <li>- Periodo di lavoro</li> </ul>
<b>CASI PARTICOLARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agevolazioni per il rientro dei lavoratori</li> <li>- Redditi percepiti da lavoratori frontalieri</li> <li>- Redditi percepiti da residenti nel comune di Campione d'Italia</li> <li>- Redditi di fonte estera</li> </ul>

75

## Composizione Quadro RC

<p><b>SUDDIVISIONE IN 5 SEZIONI</b></p>	<b>QUADRO RC</b>	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018)	,00	
	<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	RC2				,00	
		RC3				,00	
	<b>Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati</b>	RC4	SOMME E PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE	Colonna Somme transazione ordinaria Somme imputate sostitutive Ritenute imputate sostitutive Benefici Benefici a transazione ordinaria		,00	
	<b>Casi particolari</b>	RC5	Quota esente frontalieri Quota esente dipendente Composizioni di Italia Quota esente pensionati Composizioni di Italia (di cui L.S.U.)			,00	
	<b>Soci coop. artigiane</b>	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		,00	
	<b>Sezione II Altri redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente</b>	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4 e 5 CU 2018)		,00	
	<b>Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF</b>	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2018 e RC4 col.3)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2018)	Ritenute occorrenza addizionale comunale 2017 (punto 26 CU 2018)	Ritenute addizionali comunali 2017 (punto 27 CU 2018)	Ritenute occorrenza addizionali comunali 2018 (punto 29 CU 2018)
	<b>Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati</b>	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili				,00
	<b>Sezione V Bonus IRPEF</b>	RC12	Addizionale regionale IRPEF				,00
		RC14	Colonna bonus (punto 391 CU 2018)	Bonus erogato (punto 392 CU 2018)	Tipologia erogazione	Quota reddito mensile	Quota TFR
							,00
							,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA



76

## Travaso dati dalla C.U. righe RC1 – RC2 – RC3



Certificazione Unica (Mod. CU 2018) del contribuente con indicazione del reddito nel campo 1 dei dati fiscali, per l'importo di € 26.452,00, il "travaso" dei dati nel quadro RC avverrà valorizzando:

- Il codice 2 nella colonna 1 (reddito di lavoro dipendente)
- Il codice 1 nella colonna 2 (tempo indeterminato)
- L'importo di € 26.452,00 in colonna 3 (reddito certificato)

QUADRO RC	RC1	RC2	RC3
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018)
	2	1	26.452,00
Sezione I	Somme IRPREM DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Codice	Somma tassazione ordinaria	Benefiti
	1	2	6
	2	00	00
	3	00	00
	4	00	00
	5	00	00
	6	00	00
	7	00	00
	8	00	00
	9	00	00
	10	00	00
	11	00	00
	12	00	00
	13	00	00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

77

## Novità quadro RC

QUADRO RC	RC1	RC2	RC3	RC4	RC5	RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11	RC12	RC14
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018)	Somma IRPREM DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE	Quota esente dipendente	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Assegno del coniuge	Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	Ritenute per lavori socialmente utili	Addizionale regionale IRPEF	Bonus IRPEF
Sezione I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	2	1	26.452,00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Casi particolari	<input type="checkbox"/> Quota esente frontalieri <input type="checkbox"/> Soci coop. artigiane												
Sezione II	Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente												
Sezione III	Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF												
Sezione IV	Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati												
Sezione V	Bonus IRPEF												

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Sparisce la sezione VI (contributo di solidarietà sulle «pensioni d'oro»)

78

## Detassazione modifica modalità tassazione

Assenza requisiti

Opzione tassazione ordinaria

Opzione per tassazione sostitutiva

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

79

## Detassazione assenza requisiti

The screenshot shows two tax forms. The top form is the 'SCHEDE RILOGGATE PER IRPEF DI RILASCIO' (Tax Return for IRPEF). It contains the following data:

Codice	Prassi di calcolo	Benefici	di cui sottrazione di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottrazione di contributi di carattere sostitutivo	Importo sostitutivo
571	Prassi di calcolo ordinaria	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
572	Prassi di calcolo ordinaria con detassazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Prassi di calcolo ordinaria con detassazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00

The bottom form is the 'SCHEDE RESINDE DI RILASCIO E VETURARE A REPERIRE' (Tax Return for IRPEF and Vehicle Tax). It contains the following data:

Codice	Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Sezione II Redditi di lavoro autonomo	Sezione III Redditi di capitale	Sezione IV Redditi di natura patrimoniale	Sezione V Redditi di natura patrimoniale	Sezione VI Redditi di natura patrimoniale	Sezione VII Redditi di natura patrimoniale	Sezione VIII Redditi di natura patrimoniale	Sezione IX Redditi di natura patrimoniale	Sezione X Redditi di natura patrimoniale	Sezione XI Redditi di natura patrimoniale	Sezione XII Redditi di natura patrimoniale	Sezione XIII Redditi di natura patrimoniale	Sezione XIV Redditi di natura patrimoniale	Sezione XV Redditi di natura patrimoniale	Sezione XVI Redditi di natura patrimoniale	Sezione XVII Redditi di natura patrimoniale	Sezione XVIII Redditi di natura patrimoniale	Sezione XIX Redditi di natura patrimoniale	Sezione XX Redditi di natura patrimoniale
1	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

80

## Detassazione modifica opzione

OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA  
(Detrazioni da far valere)

SOMMA PER PREMI  
DI RISULTATO  
E WELFARE  
**RC4 AZIENDALE**  
(compilare solo  
nei casi previsti  
nelle istruzioni)

Codice	Som.
1	2
Opzione o rettificata	
7	8

OPZIONE TASSAZIONE SOSTITUTIVA  
(requisiti verificabili?)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

81

## Redditi assimilati

a partire dall'anno 2017 non sono più ricomprese le **indennità corrisposte ai giudici onorari di pace** e ai vice procuratori onorari, giacché **ricondotti** nella sfera di assoggettamento fiscale dei **redditi di lavoro autonomo**, a seguito della modifica apportata dalla Legge di riforma della magistratura

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**82**

### Periodo di lavoro (Rigo RC6)

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

CU N.1

CU N.2

DATI FISCALI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
1	2	3	4	
RAPPORTE DI LAVORO				
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		Periodo di lavoro
5	6	7	8	9
	240		01, 01, 2017	28, 08, 2017

DATI FISCALI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
1	2	3	4	
RAPPORTE DI LAVORO				
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		Periodo di lavoro
5	6	7	8	9
	91		02, 08, 2017	31, 10, 2017

~~TOTALE GIORNI 240 + 91 = 331~~

**TOTALE GIORNI: 304 (1/1/2017 - 31/10/2017)**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**83**

### Casi particolari

**QUADRO RC**  
REDDITI DI LAVORO  
DIPENDENTE  
E ASSIMILATI

Sezione I  
Redditi di lavoro  
dipendente e assimilati

Casi particolari

Soci coop.  
origine

Tipologia lavoratore	% REDDITO IMPONIBILE	Riferimento normativo	Codice "Casi particolari"
Lavoratori rientrati dall'estero	30%	Legge 30 dicembre 2010, n.238)	1
Lavoratrici rientrate dall'estero	20%	Legge 30 dicembre 2010, n.238)	1
Rientro dei docenti e ricercatori	10%	articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78	2
lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero	50%	dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dall'art.1 commi 150 e 151 della legge 11 dicembre 2016, n.232	4

84

### Casi particolari

**Esempio:**

- **Reddito di lavoro dipendente conseguito da lavoratore impatriato € 40.420,00:**
- **Indicare il codice "4" nella casella "casi particolari"**

<b>QUADRO RC</b>	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018)	20.210,00																					
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2				,00																					
	RC3				,00																					
<b>Sezione I</b> Redditi di lavoro dipendente e assimilati	<table border="1"> <tr> <th>SCHEMI PERMANENTI DI RILASCIO E VEDERARE AZIENDALE</th> <th>Codice</th> <th>Somme tassazione ordinaria</th> <th>Somme imposta sostitutiva</th> <th>Ritenute imposta sostitutiva</th> <th>Benefiti</th> <th>Benefiti o tassazione ordinaria</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>					SCHEMI PERMANENTI DI RILASCIO E VEDERARE AZIENDALE	Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefiti	Benefiti o tassazione ordinaria		1	2	3	4	5	6			,00	,00	,00	,00	,00
SCHEMI PERMANENTI DI RILASCIO E VEDERARE AZIENDALE	Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefiti	Benefiti o tassazione ordinaria																				
	1	2	3	4	5	6																				
		,00	,00	,00	,00	,00																				
	RC4	<table border="1"> <tr> <th>Opzione a reddito</th> <th>Assenza</th> <th>Somme assoggette ad imp. sost. da assoggettati a tass. ord.</th> <th>Somme assoggette a tass. ord. da assoggettati ad imp. sost.</th> <th>Esenzioni di imposta sostitutiva trattate a/v versate</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>				Opzione a reddito	Assenza	Somme assoggette ad imp. sost. da assoggettati a tass. ord.	Somme assoggette a tass. ord. da assoggettati ad imp. sost.	Esenzioni di imposta sostitutiva trattate a/v versate	7	8	9	10	11			,00	,00	,00	Imposta sostitutiva a debito	12	,00			
Opzione a reddito	Assenza	Somme assoggette ad imp. sost. da assoggettati a tass. ord.	Somme assoggette a tass. ord. da assoggettati ad imp. sost.	Esenzioni di imposta sostitutiva trattate a/v versate																						
7	8	9	10	11																						
		,00	,00	,00																						
	RC5	<table border="1"> <tr> <th>Quota esente frontalieri</th> <th>Quota esente dipendente Complesso d'Italia</th> <th>Quota esente pensioni</th> <th>(di cui L.S.U.)</th> <th>TOTALE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>				Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Complesso d'Italia	Quota esente pensioni	(di cui L.S.U.)	TOTALE	1	2	3	4	5	,00	,00	,00	,00	,00						
Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Complesso d'Italia	Quota esente pensioni	(di cui L.S.U.)	TOTALE																						
1	2	3	4	5																						
,00	,00	,00	,00	,00																						
<b>Casi particolari</b>	4	RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN) col.5)																								
Soci coop. artigiane	<input type="checkbox"/>																									
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione																						

STUDIO DR. MAURO NICOLA

85

### Lavoratori frontalieri



STUDIO DR. MAURO NICOLA

86

## Lavoratori frontalieri

Esempio:

- Reddito di lavoro dipendente conseguito nel principato di Monaco da soggetto residente a Bordighera: € 29.850,00:
- Indicare il codice "4" nella casella di colonna 1 del rigo RC1
- Indicare il reddito complessivamente percepito nella colonna 3 del rigo RC1
- Indicare la quota esente pari a € 7.500,00 nella colonna 1 del rigo RC5

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018)																		
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	4		1	29.850,00																		
RC2				,00																		
RC3				,00																		
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SOMME IRPEF E WELFARE</th> <th colspan="2">SOMME IMPOSTE SOSTITUTIVE</th> <th colspan="2">BENEFITI</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SOMME IRPEF E WELFARE		SOMME IMPOSTE SOSTITUTIVE		BENEFITI		1	2	3	4	5	6						
SOMME IRPEF E WELFARE		SOMME IMPOSTE SOSTITUTIVE		BENEFITI																		
1	2	3	4	5	6																	
RC4	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AZIENDALE</th> <th colspan="2">SOMME IMPOSTE SOSTITUTIVE</th> <th colspan="2">ESONERAZIONE</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AZIENDALE		SOMME IMPOSTE SOSTITUTIVE		ESONERAZIONE		1	2	3	4	5	6						
AZIENDALE		SOMME IMPOSTE SOSTITUTIVE		ESONERAZIONE																		
1	2	3	4	5	6																	
Casi particolari	<input type="checkbox"/> RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)																					
Soci coop. artigiane	<input type="checkbox"/> RC5																					
	7.500,00																					
RC6	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Lavoro dipendente</th> <th colspan="2">Pensione</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lavoro dipendente		Pensione		1	2	3	4										
Lavoro dipendente		Pensione																				
1	2	3	4																			
TOTALE																						

STUDIO DR. MAURO NICOLA

87

## Redditi di fonte estera


### Convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni

- qualora il reddito sia prodotto in un paese ove **non vige alcuna convenzione** contro le doppie imposizioni, ovvero in paesi dove la **convenzione stabilisca un assoggettamento del reddito in entrambi i paesi**, è riconosciuto un **credito di imposta** per quanto pagato a **titolo definitivo** nel paese estero.
- se viceversa la **convenzione stabilisce l'esclusiva tassazione del reddito in Italia**, il reddito prodotto all'estero dovrà essere assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie. Le imposte pagate all'estero potranno essere richieste a rimborso all'Autorità estera competente.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti di imposta Redditi di fonte estera

parificazione del trattamento dei crediti di imposta riconosciuti per le imposte estere, tra soggetti privati e soggetti in regime di attività di impresa.



## Crediti di imposta Redditi di fonte estera Esposizione nel quadro CE

Un soggetto privato ha conseguito i seguenti redditi:

- lavoro dipendente per lavoro prestato in Italia: € 32.400,00
- lavoro dipendente per prestazioni effettuate all'estero € 16.700,00
- imposta pagata all'estero a titolo definitivo 3.900,00
- totale reddito € 49.100,00
- Irpef lorda calcolata: € 14.764,00
- credito d'imposta teorico € 5.021,00 ( $14.764 / 49.100 = 0,300 \times 16.700 = 5.021$ )

In questo caso il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura di € 3.900,00 (imposta effettivamente pagata all'estero) con possibilità di riportare l'eccedenza di Irpef 1.121,00 nelle dichiarazioni successive

SEZIONE I		Qualità	Anno	reddito estero, alle categorie o previdenze realizzate	Imposto estero	reddito complessivo
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero come i, art. 165 bis e credito d'imposta indiretto		1	2017	16.700,00	3.900,00	49.100,00
CE1	Imposto lordo	4	14.764,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	0,00
	Imposto netto	7	13.090,00	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	0,00
	Imposto estero entro il limite della quota d'imposta lorda	11	3.900,00	Credito d'imposta art. 167/2015 già utilizzato	12	0,00
	Imposto estero in eccesso	13	0,00	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	14	0,00
Sezione I-A	Credito d'imposta indiretto	15	5.021,00	Imposto estero di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	16	0,00
Sezione I-B		Anno		Totale art. 11 e art. 13 del T.A. riferito allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da riportare sulla presente dichiarazione
CE4	Determinazione del credito d'imposta	1	2017	3.900,00	13.030,00	3.900,00
CE5		1		0,00	0,00	0,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

<b>ADEMPIMENTO ▶</b>	Tramite compilazione della prevista sezione anagrafica del modello dichiarativo REDDITI PF, è possibile indicare la composizione familiare ai fini delle previste detrazioni dall'imposta lorda, che risultano diversamente modulate in relazione a: - fasce di reddito; - legame di parentela; - stato civile.
<b>RIFERIMENTI ▶</b>	- D.P.R. 917/1986, art.12
<b>SOGGETTI INTERESSATI ▶</b>	Possono avvalersi delle detrazioni per carichi di famiglie tutti i soggetti persone fisiche che risultano debitori d'imposta lorda IRPEF
<b>NOVITÀ ▶</b>	La Legge di Bilancio 2018 ha apportato modifiche al limite reddituale per potere essere considerati soggetti fiscalmente a carico, introducendo una specifica casistica per i figli fino a 24 anni. Tale disposizione tuttavia entrerà in vigore solamente a partire dall'anno 2019.
<b>PROCEDURE ▶</b>	Vengono sviluppate le condizioni per poter fruire correttamente delle detrazioni per carichi familiari, in relazione alle differenti situazioni che possono presentarsi: - Limite quantitativo - Limite qualitativo - Esclusioni - Irrilevanza dell'abitazione principale - Coniuge a carico - Evoluzione dei rapporti di famiglia e detrazioni fiscali - Figli a carico - Altri familiari - Gerarchia delle detrazioni - Cittadini extracomunitari - Rapporto temporale delle detrazioni - Accordo coniugale - Separazione e divorzio - Detrazione famiglie numerose

90

Familiari a carico
Regole di gestione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limite quantitativo e limite qualitativo</li> <li>• Reddito di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);</li> <li>• regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);</li> <li>• cedolare secca sulle locazioni.</li> </ul> </li> <li>• Tali retribuzioni sono "fuori campo" IRPEF, ma devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda considerare a carico" (Circ. n. 3/E/98, par. 2.2).</li> </ul>



91

### Familiari a carico

#### Esclusioni

- Sono invece esclusi dal computo del limite per essere considerati fiscalmente a carico:
  - gli altri redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva;
  - i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
  - i redditi assoggettati a tassazione separata (circ. n. 55/2002, par. 1).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

92

### Familiari a carico

#### Particolarità

- Coniuge a carico
  - L. n. 76/2016 (di regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso, c.d. Legge Cirinnà) – Equiparazione
- Evoluzione dei rapporti di famiglia e detrazioni fiscali
- Figli a carico
  - Indipendentemente dall'età
- Altri familiari – Conviventi e non
- Gerarchia delle detrazioni (circ. n. 17/2015)
- Cittadini extracomunitari

STUDIO DR. MAURO NICOLA

<b>ADEMPIMENTO ▶</b>	La compilazione del quadro RP consente di indicare gli oneri sostenuti da far valere nella dichiarazione, a seconda dei casi: - ai fini della detraibilità (detrazione dall'imposta di una percentuale della spesa sostenuta) - ai fini della deducibilità – (riduzione dell'imponibile)
<b>RIFERIMENTI ▶</b>	- D.P.R. 917/1986, artt.10, 15, 16, 16bis
<b>NOVITÀ ▶</b>	Le novità in materia deduzioni e/o detrazioni per l'anno 2017 riguardano le seguenti tipologie di spese: - Spese sanitarie - Spese scolastiche - Universitari fuori sede - Erogazioni liberali - Mutuo soccorso ed APS - Interventi sugli immobili e "bonus" mobili
<b>PROCEDURE ▶</b>	Vengono sviluppate le condizioni per poter fruire correttamente delle principali tipologie di deduzioni e detrazioni: - Spese sanitarie - Interessi passivi - Spese scolastiche - Spese funebri - Spese per badanti - Il Sisma-bonus - Riqualificazione energetica ed il c.d. "ecobonus"

STUDIO DR. MAURO NICOLA

93

**NOVITÀ DEL QUADRO RP**

**Sostanziali conferme e poche novità**

- Non sono moltissime quest'anno le novità che riguardano gli oneri detraibili dall'IRPEF e che devono essere indicati nel quadro RP.
- Nello specifico, le modifiche rispetto allo scorso anno riguardano:
  - le spese sanitarie;
  - le spese di istruzione;
  - le spese sostenute dagli studenti universitari "fuori sede" per canoni di locazione;
  - le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici;
  - gli interventi sugli immobili

STUDIO DR. MAURO NICOLA

94

NOVITÀ DEL QUADRO RP
Spese sanitarie
<ul style="list-style-type: none"><li>• Limitatamente agli anni 2017 e 2018, fra le spese sanitarie che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR rientrano le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti (art. 5-quinquies del DL 148/2017).<ul style="list-style-type: none"><li>• In conseguenza della predetta indicazione, l'agevolazione non spetta per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.</li></ul></li></ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

95

NOVITÀ DEL QUADRO RP
Spese scolastiche
<ul style="list-style-type: none"><li>• Con riferimento alle spese sostenute per la frequenza scolastica, dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal comma 617 dell'art. 1 della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che hanno modificato la detrazione IRPEF del 19% spettante ai sensi della lett. e-bis) dell'art. 15 comma 1 del TUIR.<ul style="list-style-type: none"><li>• In particolare, per l'anno 2017 la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a 717 euro.</li></ul></li></ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

96

### NOVITÀ DEL QUADRO RP

#### Universitari fuori sede

- Limitatamente agli anni d'imposta 2017 e 2018, aggiungendo la lett. i-sexies.01) all'art. 15 comma 1 del TUIR, l'art. 1 commi 23 e 24 della L. 205/2017 ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione di cui alla precedente lett. i-sexies) spetta anche agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 km dall'università e il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia.
  - I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633 euro.
  - Allo stato attuale, peraltro, non è esplicitato ed è, quindi, davvero alquanto oscuro capire quali siano le "zone" montane o disagiate, non facendo la norma neanche nessun richiamo a successive previsioni regolamentari per la definizione di tale perimetro.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

97

### NOVITÀ DEL QUADRO RP

#### Erogazioni liberali

- La detrazione IRPEF del 19% spetta anche per le erogazioni a favore degli istituti tecnici superiori (ITS) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. Nel modello 730/2018 tali spese devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), indicando in colonna 1 il codice "31" e in colonna 2 l'importo dell'erogazione.

#### Mutuo soccorso ed APS

- Nelle more dell'attuazione della riforma del Terzo settore (DLgs. 117/2017), per il periodo di imposta 2017, sono confermate le detrazioni fiscali contenute:
  - importo non superiore a 1.291,14 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso;
  - importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle APS iscritte negli appositi registri.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

98

**NOVITÀ DEL QUADRO RP**

**Interventi sugli immobili e "bonus" mobili**

- Per il periodo di imposta 2017, sono state sostanzialmente prorogate le agevolazioni esistenti e previste per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici.
  - Per alcune fattispecie, il beneficio fiscale è stato diversamente disciplinato e/o potenziato.
- Per il c.d. "bonus mobili ed elettrodomestici" sono stati introdotti dei paletti.
  - a decorrere dal 1° gennaio 2017, spetterà soltanto per gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2016.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

99

**NOVITÀ DEL QUADRO RP**

**Riqualificazione energetica - Parti comuni**

- La detrazione del 65% spetterà anche per gli interventi di riqualificazione energetica:
- relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
  - consistenti nell'acquisto e nella posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con impianti di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

100

NOVITÀ DEL QUADRO RP
Riqualificazione energetica - Parti comuni – Involucro dell'edificio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso in cui i lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo",               <ul style="list-style-type: none"> <li>• la detrazione spetta nella misura del 70%.                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spetta, invece, con aliquota del 75% se gli interventi di riqualificazione, sempre nei condomini, sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale, con la novità di quella anche estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del MISE.</li> <li>• Per tali interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Le detrazioni previste per gli edifici condominiali, inoltre, sono estese agli IACP.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

101

NOVITÀ DEL QUADRO RP
Sisma-bonus
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche è prevista una disciplina ad hoc per l'ottenimento del beneficio fiscale nel caso in cui gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274.</li> <li>• In relazione a questa tipologia di interventi l'art. 16 comma 1-bis del DL n. 63/2013 aveva previsto il potenziamento al 65% della detrazione IRPEF e, successivamente, la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) aveva prorogato l'aliquota del 65% alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016.</li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**102**

NOVITÀ DEL QUADRO RP
Sisma-bonus
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 2017, per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive la detrazione spetta nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.</li> <li>• Dal 1° gennaio 2017, inoltre, rientrano anche gli edifici della zona 3 OPCM n. 3274/03.</li> <li>• L'aliquota della detrazione aumenta:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 70% nel caso in cui si riduca il rischio sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata al 75%);</li> <li>• all'80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata all'85%).</li> </ul> </li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**103**

TEMI E SOLUZIONI
Spese sanitarie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese generiche e spese specialistiche - Spese per i figli             <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni medico generico (medicina omeopatica); acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); prestazioni specialistiche;</li> <li>• analisi, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);</li> <li>• acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, protesi sanitarie;</li> <li>• assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;</li> </ul> </li> <li>• Patologie esenti</li> <li>• Spese estere</li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

104

### TEMI E SOLUZIONI

#### Interessi passivi per mutui

- Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento (art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.
  - mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  - mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

105

### TEMI E SOLUZIONI

#### Interessi passivi per mutui

- Definizione di abitazione principale
- Limiti di detraibilità
- Estinzione e rinegoziazione del mutuo
 
$$X = \frac{100 \times (\text{quota residua primo mutuo} + \text{oneri correlati})}{\text{importo del secondo mutuo}}$$
- Limiti di detraibilità in caso di mutuo eccedente il costo di acquisto dell'immobile
 
$$\frac{(\text{costo di acquisto dell'immobile} + \text{oneri correlati}) \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato a mutuo}}$$

STUDIO DR. MAURO NICOLA



**106**

TEMI E SOLUZIONI
Spese istruzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese non universitarie – Limite 717 euro</li> <li>• Frequenza scolastica e «connesse» (contributi volontari ed erogazioni deliberate)</li> <li>• I "deliberati" dagli istituti scolastici, non rientrano negli «specifici» (innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa)</li> <li>• «Deliberati»:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• mensa scolastica; servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).</li> <li>• NO - servizio di trasporto scolastico – NO cumulo «per alunno» con cod. 31.</li> </ul> </li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**107**

TEMI E SOLUZIONI
Spese istruzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese universitarie             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specializzazione, perfezionamento, master universitari, dottorato di ricerca, istituti tecnici superiori (ITS), conservatori "pubblici" e non privati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).</li> </ul> </li> <li>• Università non statale = decreto MIUR             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.</li> </ul> </li> <li>• Per le spese per frequenza di corsi universitari all'estero = zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.</li> <li>• Università telematiche = area geografica/regione in cui ha sede legale l'università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).</li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

108

### TEMI E SOLUZIONI

#### Spese funebri

- Morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.
- Criterio di attualità rispetto all'evento
  - Escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l'acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
- La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso.
- Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

109

### TEMI E SOLUZIONI

#### Spese per gli addetti all'assistenza personale

- Casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000.
  - Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. (Circolare 03.01.2005 n. 2, risposta 4).
- La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
  - una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397);
  - una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8);
  - un'agenzia interinale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**110**

### ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
art. 1 co. 344 della L. 296/2006	Interventi di riqualificazione globale energetica degli edifici Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari	100.000 euro	181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%);
art. 1 co. 345 della L. 296/2006	Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi	60.000 euro	109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).
art. 1 co. 346 della L. 296/2006	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro	109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).
art. 1 co. 347 della L. 296/2006	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica	30.000 euro	54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%); Dal 2018, 60.000 euro (con aliquota 50%)

**111**

### ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
art. 1 co. 344 della L. 296/2006	Interventi di riqualificazione globale energetica degli edifici Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari	100.000 euro	181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%);
art. 1 co. 345 della L. 296/2006	Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi	60.000 euro	109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).
art. 1 co. 346 della L. 296/2006	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro	109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).
art. 1 co. 347 della L. 296/2006	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica	30.000 euro	54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%); Dal 2018, 60.000 euro (con aliquota 50%)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**112**

## ECOBONUS

Legge/D.L.	Interventi	Importo	Importo agevolato (65%)
art. 1 co. 286 della L. 244/2007	Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia	30.000 euro	46.153,85 (con aliquota 65%)
art. 14 co. 2 lett. b-bis) del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti	100.000 euro	153.846,15 euro (con aliquota 65%)
Art. 14 co. 1 del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	30.000 euro	46.153,85 (con aliquota 65%)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

<b>ADEMPIMENTO</b>	Nel quadro LM il contribuente che opera in regime forfettario deve indicare la sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione del regime in questione. Ricordiamo che possono accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente abbiano rispettato le seguenti condizioni relative a: ricavi e compensi; spese per l'impiego di lavoratori; costo complessivo dei beni strumentali. Sono, inoltre, previste delle fattispecie di esclusione (cause ostative) dall'applicazione del regime forfettario. In particolare, non possono applicare il regime forfettario i contribuenti che: si avvalgono di regimi speciali IVA; risultano non residenti; effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93; partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti ex art. 116, TUIR.
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	- Articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014 - Legge n. 208/2015
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano abitualmente imprese, arti o professioni in presenza di determinati requisiti oggettivi
<b>REQUISITI OGGETTIVI</b>	L'accesso ai regimi semplificati è subordinato a limiti: - reddituali - di spesa per lavoro dipendente - valore beni strumentali posseduti
<b>PROCEDURE</b>	Determinazione Reddito ed esposizione nel quadro LM L'aspetto più interessante del regime forfettario attiene alla modalità di determinazione del reddito e dell'imposta. Infatti, per tali contribuenti, il reddito: non è calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi; ma deriva semplicemente dall'applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività, differenziato a seconda del settore di attività, predeterminato dal Legislatore. Obblighi informativi – Quadro RS Nel Modello Redditi 2018 PF sono presenti i righi da RS371 a RS381, con cui la cui compilazione, i contribuenti che nel 2017 hanno operato in regime forfettario, assolvono agli obblighi informativi imposti dal legislatore. Alcuni righi sono dedicati sia agli esercenti attività d'impresa sia agli esercenti attività di lavoro autonomo, mentre altri righi specifici sono dedicati ai soli esercenti attività d'impresa ed altri righi ai soli esercenti attività di lavoro autonomo

113

## CALCOLO DEL REDDITO

Contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice ATECO dell'attività esercitata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

114

## Imposta sostitutiva

- Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.
- L'imposta sostitutiva è ridotta al 5%, a condizione che:
  - a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  - b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  - c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
- Più precisamente l'imposta sostitutiva del 5% si applica a partire dal primo anno di applicazione e per i quattro anni successivi a quello d'inizio dell'attività, in presenza delle suddette condizioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

115

## Compilazione quadro LM

Il soggetto in regime forfetario deve compilare le ultime tre sezioni (la prima è riservata ai contribuenti minimi):

- SEZIONE II: determinazione del reddito;
- SEZIONE III: determinazione dell'imposta dovuta;
- SEZIONE IV: perdite non compensate.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

116

## Compilazione quadro LM

### SEZIONE II

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 24)		Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 27)		Valore attività (art. 1, comma 62)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
LM21	Codice attività								
	LM22	1	2	% (di cui 3)	Recupero Tremanti (art. 2)	Componenti passivi	Reddito per attività		
<input type="checkbox"/> Impresa	LM23	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
<input type="checkbox"/> Autonomo	LM24	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
<input type="checkbox"/> Impresa familiare	LM25	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
	LM26	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
	LM27	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
	LM28	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
	LM29	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
	LM30	1	2	% (di cui 3)	.00	.00	.00		.00
					Artigiani e commercianti	Cessione separata patrimonio (art. 2 e 24 L. 315/93)		3	
	LM34	1	2		.00	.00	.00		.00
	LM35	1	2				.00		.00
	LM36	1	2				.00		.00
					Artigiani e commercianti	Cessione separata patrimonio (art. 2 e 24 L. 315/93)		3	
	LM37	1	2		.00	.00	.00		.00
	LM38	1	2				.00		.00
	LM39	1	2				.00		.00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

117

## Compilazione quadro LM

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta	Riscuote prima casa		Redditi prodotti all'estero		Fondi comuni		Suma Abitazio altri immobili		13
	1	2	3	4	5	6	7	8	
LM40 Crediti di imposta	Suma Abitazio abitazione principale	0,00	Reste attese anticipazioni fondi pensione	0,00	Mediazioni	0,00	Negotiazioni e arbitrate	0,00	
	Cultura	0,00	Scuola	0,00	Videoconferenza	0,00	Altri crediti d'imposta	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
									0,00
LM41 Ritenute consorzio									0,00
LM42 Differenza									0,00
LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione									0,00
LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24									0,00
LM45 Acconti					Idi cui sospesi	1	2		0,00
LM46 Imposta a debito									0,00
LM47 Imposta a credito									0,00
LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3									0,00
LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)									0,00

SEZIONE IV Perdite non compensate	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LM50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												

STUDIO DR. MAURO NICOLA

118

## Quadro RS

- Il contribuente forfettario che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto (è il caso ad esempio del contribuente forfettario che paga il compenso al commercialista che opera in regime ordinario) non è tenuto a versare alcuna ritenuta d'acconto in quanto non assume la veste di sostituto d'imposta per espressa previsione normativa.
- Per contro, il Legislatore impone al riguardo un determinato obbligo informativo: occorre riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d'acconto e l'ammontare del compenso corrisposto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

119

## Obblighi informativi imprese

- Per gli esercenti l'attività d'impresa in regime forfettario l'obbligo informativo riguarda dati più specifici
- I righi interessati alla compilazione sono quelli che vanno da RS374 a RS378.

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

120

## Obblighi informativi professionisti

- Tra obblighi informativi da assolvere attraverso il quadro RS per chi opera nel forfettario, rientrano anche alcuni dati specifici che devono essere riportati dagli esercenti l'attività di lavoro autonomo.
- I righi interessati sono quelli che vanno dal RS379 a RS381.


---


STUDIO DR. MAURO NICOLA



<b>ADEMPIMENTO ▶</b>	Nel Quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative, se riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI ▶</b>	Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 DPR 917/1986 - Artt. da 53 a 54 TUIR
<b>NOVITÀ ▶</b>	Le novità di rilievo in materia di reddito di lavoro autonomo concernono: - coefficienti maggiorati di ammortamento per l'investimento in beni strumentali - la deducibilità delle spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale (incluse spese di iscrizione a convegni e congressi) comprese le spese sostenute per il viaggio e per il soggiorno, entro un limite di 10.000 euro annui
<b>SOGGETTI INTERESSATI ▶</b>	Sono tenuti alla compilazione del Quadro RE i soggetti che percepiscono redditi: - che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo, anche se esercitate in forma associata; - percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo; - prodotti da ricercatori e docenti che residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia.
<b>PROCEDURE ▶</b>	Le modalità compilative di maggiore interesse per la determinazione del reddito di lavoro autonomo riguardano: - Componenti positive - spese relative agli immobili - spese per prestazioni alberghiere - ritenute di acconto - Spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento
<b>CASI PARTICOLARI ▶</b>	Aspetti critici riguardanti il lavoro autonomo professionale concernono: - IRAP ed il concetto di autonomia organizzazione - Le prestazioni gratuite ed il rischio di accertamento

STUDIO DR. MAURO NICOLA







123

**NOVITÀ**

**Super-ammortamento**

- Per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati dal 1° gennaio 2017 ed entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016).

STUDIO DR. MAURO NICOLA



126

RE10 Spese relative agli immobili

,00

**PESE RELATIVE AGLI IMMOBILI**

**Spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono**

Sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

127

**SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI**

RE10 Spese relative agli immobili

,00

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2013 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;

STUDIO DR. MAURO NICOLA *segue*

128

## SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI

RE10 Spese relative agli immobili ,00

- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero per i contratti nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione;
- l'ammontare della quota deducibile di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e dell'ammontare della quota deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

129

RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente		Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
	1	2	3	
	,00	,00	,00	,00

- Nel **rigo RE15, colonna 1**, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righe RE16 e RE17.
- L'importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e l'importo indicato nel rigo RE4). In **colonna 2**, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
- A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1. In **colonna 3**, va indicato l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

130

## RITENUTE DI ACCONTO

RE20	Totale spese (somma gli importi da righe RE20 a RE19)				,00
RE21	Differenza (RE1 - RE20) (di cui reddito attività davanti e retrocessi esentati)		2		,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		4	Imposta sostitutiva	,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				,00
RE24	Perdita di lavoro autonomo dagli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) da ripartire nel quadro RN				,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				,00

Per quanto attiene alle **ritenute d'acconto**, l'Agenzia delle entrate con la ris. 19.3.2009, n. 68/E, ha affermato che ai fini della prova dell'avvenuta effettuazione della ritenuta, può essere esibito all'Ufficio sia la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, sia, in alternativa:

- la copia della parcella dalla quale si evince la presenza della ritenuta;
- la copia della documentazione bancaria dalla quale si rileva l'avvenuto pagamento della somma al netto della ritenuta di acconto;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il contribuente dichiara che il pagamento riguarda una fattura regolarmente contabilizzata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

131

## SITUAZIONE FINO AL 2016

SPESE	LIMITI DI DEDUCIBILITÀ
Partecipazione a convegni, congressi e simili, corsi di aggiornamento professionale	<p>50% dell'ammontare, incluse le spese di viaggio e soggiorno.</p> <p>La limitazione si applica anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali (Circ. Agenzia delle Entrate n. 35/E del 20 settembre 2012).</p>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

132

SITUAZIONE DAL 2017	
SPESE	LIMITI DI DEDUCIBILITÀ
Spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.	Deducibili integralmente entro il limite annuo di 10.000,00 euro

STUDIO DR. MAURO NICOLA

133

Queste disposizioni non si applicano agli esercenti arti e professioni in regime forfetario, dato che non rileva, ai fini della determinazione del reddito, la deduzione analitica dei costi sostenuti. Infatti, in questo regime, gli unici costi deducibili sono rappresentati dai contributi previdenziali.

134


RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Annullare deducibile
	1	2	3	4	
	.00	.00	.00	.00	.00

- Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché a convegni e congressi.
- In colonna 2, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo deducibile delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1.
- In colonna 3, va indicato l'importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. La deducibilità delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è disciplinata, rispettivamente, dal sesto e dal settimo periodo del comma 5 dell'art. 54 del TUIR.
- In colonna 4, va indicato l'importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



135

### Presupposti IRAP



STUDIO DR. MAURO NICOLA





138

### Sentenza 9451

- Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, OPPURE SI AVVALGA IN MODO NON OCCASIONALE DI LAVORO ALTRUI CHE SUPERI LA SOGLIA DELL'IMPIEGO DI UN COLLABORATORE CHE ESPLICHİ MANSIONI DI SEGRETERIA OVVERO MERAMENTE ESECUTIVE".

STUDIO DR. MAURO NICOLA



139

### Sentenza 9451

## CASSAZIONE 9451

La sentenza supera l'interpretazione più restrittiva sull'utilizzo non occasionale di lavoro altrui, "spezzando" l'automatismo tra presenza di un dipendente/collaboratore, attività autonomamente organizzata e assoggettabilità all'IRAP del professionista.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



142


### Sentenza 9451

- ❑ Le mansioni non possono essere “professionali” bensì “meramente esecutive”.
- ❑ Non potranno, ad esempio, avvalersi dell’esclusione i contribuenti che si avvalgono dell’opera di un professionista più giovane o, comunque, di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell’esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti, quali ad esempio il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal dottore commercialista.
- ❑ Le attività svolte dovranno, invece, essere meramente «generiche», quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

143

### Sentenza 9451



STUDIO DR. MAURO NICOLA

144

**Sentenza 7291**

- 1 • Medici di base
- 2 • Medicina di gruppo
- 3 • NO IRAP

STUDIO DR. MAURO NICOLA

145

**IRAP e medici intramoenia**

COMMA 125 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale."

STUDIO DR. MAURO NICOLA

146

### IRAP e medici intramoenia

#### COMMA 125 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016



La norma ha la finalità, in sostanza, di escludere dall'IRAP i redditi professionali derivanti dall'attività medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l'attività svolta all'interno di una struttura ospedaliera, e quindi avvalendosi di un'organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

147



### IRAP e imprese familiari

#### SENTENZA 17429



NON è assoggettabile ad I.R.A.P. l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore le cui mansioni sono puramente esecutive

STUDIO DR. MAURO NICOLA



150

## IRAP e imprese familiari

### SENTENZA 17429

figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte”: in altri termini, ai contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

STUDIO DR. MAURO NICOLA


151

## IRAP e imprese familiari

**A QUESTO PUNTO PER VINCERE PERÒ OGNI E QUALSIASI CONTESTAZIONE FUTURA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SARÀ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA EVIDENZIARE, E PUNTUALIZZARE, LE MANSIONI CHE DOVRANNO ESSERE SVOLTE DAL COLLABORATORE IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO DELL’IMPRESA FAMILIARE.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA





- 153
- ### Le conseguenze
- 1 • **COMPORAMENTO DR IRAP**
  - 2 • **PROPOSIZIONE ISTANZE RIMBORSO**
  - 3 • **POTENZIALE CONTENZIOSO**
  - 4 • **EFFETTI CONTENZIOSO IN ESSERE**
- STUDIO DR. MAURO NICOLA

154

### RISCHIO ACCERTAMENTO

#### Tendenza attività accertativa

- Recentemente c'è stata un'intensificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di accertamenti presuntivi basati su compensi non dichiarati per prestazioni gratuite rese dal professionista a parenti e amici, basato su un atteggiamento degli Uffici decisamente scettico nell'ipotesi in cui i professionisti sostengono di lavorare gratuitamente, per amicizia o per legami di parentela, giacché tali comportamenti sarebbero in realtà poco razionali e celerebbero proventi incassati in evasione d'imposta.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

155

### RISCHIO ACCERTAMENTO

#### Prestazioni gratuite del professionista rischio accertamento

- Il motivo dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria è la presunzione di incassi da parte dei professionisti di proventi "in nero".
- Ne consegue la ricostruzione di un maggior reddito professionale e la ripresa a tassazione dei compensi che si presumono percepiti dal professionista per la prestazione resa nel periodo d'imposta a titolo oneroso (nonché l'irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa fatturazione).
- L'importanza della tematica è, d'altronde, evidenziata anche dalla Guardia di finanza nella recente circolare 27 novembre 2017, n. 1/2018. La giurisprudenza fatica, però, a trovare un proprio orientamento univoco.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

156

**RISCHIO ACCERTAMENTO****Prestazioni gratuite del professionista: il rischio accertamento**

- Pertanto, secondo la Cassazione, l'Amministrazione Finanziaria *"non può accertare un maggior reddito in capo ad un consulente sulla base della semplice presunzione secondo cui i professionisti non sono soliti prestare i propri servizi a titolo gratuito. È plausibile, infatti, che "un professionista possa svolgere parte della propria attività senza percepire alcun compenso, per ragioni di amicizia, parentela o di mera convenienza"*.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

157

**RISCHIO ACCERTAMENTO****Prestazioni gratuite del professionista: il rischio accertamento**

- Uno dei problemi maggiori è come possa il professionista dimostrare di non aver effettivamente ricevuto nulla per la sua prestazione.
- Secondo il fisco l'invio telematico costituisce di per sé *"presunzione semplice, grave precisa e concordante circa l'esistenza di compensi non dichiarati"*.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

158

**RISCHIO ACCERTAMENTO****Prestazioni gratuite del professionista: la giurisprudenza**

- Dispositivo della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona n. 1279/3/2016.
- Secondo la quale il professionista che decide di svolgere un lavoro gratis, deve comunque emettere fattura, anche se rinuncia a incassare la relativa parcella: in pratica, egli deve pagare le imposte su un reddito mai percepito. Una situazione davvero paradossale che, tuttavia, vede d'accordo anche l'Agenzia delle Entrate: il fisco, stando agli ultimi accertamenti, ha iniziato a contestare una serie di prestazioni professionali nonostante le argomentazioni difensive dei professionisti secondo cui dette attività sarebbero state elargite gratuitamente a parenti e amici.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

159

**RISCHIO ACCERTAMENTO****Prestazioni gratuite del professionista: la giurisprudenza**

- Anche il TUIR, del resto, nel fissare le regole per il reddito di lavoro autonomo, stabilisce che "il reddito... è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti... e quello delle spese sostenute nell'esercizio dell'arte o della professione". Rileva, in sostanza, il principio "di cassa", per cui la prestazione gratuita non va considerata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

160

## RISCHIO ACCERTAMENTO

## Ritardata fatturazione dei compensi

- Con la sent. 7 giugno 2017, n. 504 , la Commissione tributaria provinciale di Benevento ha sconfessato l'operato degli Uffici che avevano ricostruito i ricavi di un consulente fiscale che, per alcuni clienti di cui deteneva le scritture contabili, non aveva emesso fattura, con la conseguenza che erano stati presunti proventi "in nero". In tale caso, solo per alcuni clienti il contribuente era stato in grado di dimostrare che le fatture dei clienti erano state emesse e saldate nei periodi d'imposta successivi a quello della prestazione; invece, nei casi in cui il contribuente non è stato in grado di motivare la mancata fatturazione a fronte di un'attività effettivamente svolta, la ripresa degli Uffici è stata dichiarata legittima (si veda anche: Comm. trib. prov. di Benevento, sent. 19 dicembre 2016, n. 1172).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

161

## RISCHIO ACCERTAMENTO

## Ritardata fatturazione dei compensi

- Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti 7 giugno 2017, n. 360:
- *“per i professionisti non è affatto raro svolgere prestazioni gratuite o per rapporti di amicizia, parentela, per pubblicità. L'orientamento della più recente giurisprudenza ritiene illegittima la verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate eseguita nei confronti del professionista per le prestazioni da questo rese a titolo gratuito in favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela (Cass. n. 21972 del 2015)”*.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

162

## RISCHIO ACCERTAMENTO

## Possibili tutele da adottare

- Circolare 28 settembre 2001, n. 84/E:
- *“Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell’onorario, si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati. La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici. Qualora il professionista sostenga il mancato pagamento dell’onorario da parte del cliente, si potrà riscontrare presso il Consiglio dell’Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o visto di congruità necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo. L’eventuale riscontro negativo potrà essere considerato, sebbene di per sé non determinante, un elemento di prova di occultamento di compensi”.*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

163

## RISCHIO ACCERTAMENTO

## Possibili tutele da adottare

- Circolare della Guardia di finanza n. 1 del 2018 (cap. 4):
- *“Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell’onorario, si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati. La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici. Qualora il professionista sostenga il mancato pagamento dell’onorario da parte del cliente, si potrà riscontrare presso il Consiglio dell’Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o visto di congruità necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo. L’eventuale riscontro negativo potrà essere considerato, sebbene di per sé non determinante, un elemento di prova di occultamento di compensi”.*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

164

## RISCHIO ACCERTAMENTO

### Possibili tutele da adottare

- Circolare della Guardia di finanza n. 1 del 2018 (cap. 4):
- *per quanto attiene alle operazioni "attive", confrontando la congruità degli importi fatturati con i corrispondenti onorari risultanti dalle tariffe professionali (ove esistenti) ovvero con i compensi percepiti a fronte di prestazioni similari poste in essere dal medesimo artista o professionista [...]. La circolare segnala, inoltre, l'importanza di effettuare "il riscontro dell'effettiva gratuità delle prestazioni qualificate come tali dall'artista o professionista. Si segnala l'importanza di tale riscontro in quanto l'asserzione di gratuità riferita a talune prestazioni rese dal lavoratore autonomo potrebbe non corrispondere al vero ed essere unicamente finalizzata ad abbattere il valore complessivo dei compensi tassabili. In questo contesto, particolare attenzione va riservata anche ai casi in cui il lavoratore autonomo attribuisca la mancata fatturazione di una parte dei compensi a ritardi nel pagamento degli onorari.*

NOVITÀ IN MATERIA DI ACE ▶	A partire dal periodo d'imposta 2016, la base di calcolo dell'ACE degli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria (imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.) è determinata secondo le medesime regole delle società di capitali, fondate sull'individuazione della variazione incrementativa del capitale proprio e, per le imprese IRPEF in contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.
GESTIONE DICHIARATIVA DEI NUOVI "SEMPLIFICATI PER CASSA" ▶	A decorrere dal periodo d'imposta 2017, il reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata deve essere determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) "percepiti" nel periodo di imposta e le spese "sostenute" nel periodo stesso, computati secondo il principio di "cassa". La "costruzione" del reddito di un'impresa in semplificata viene effettuata valutando alcune componenti secondo il tradizionale principio di competenza e altre secondo il principio di cassa: nella pratica, trattasi di metodologia "ibrida" che mal si sposa con la ordinaria competenza economica prevista per le imprese.
SUPER E IPER AMMORTAMENTI ▶	L'agevolazione del "super ammortamento" consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni e si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria". Vengono, inoltre, introdotti i c.d. "iper-ammortamenti" al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0". In particolare, viene previsto che il costo di acquisizione sia maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla legge di Bilancio 2017.
IL RINVIO DELL'IRI PER I SOGGETTI IRPEF OPTANTI ▶	La Legge di Bilancio 2018 rinvia al 1° gennaio 2018 l'entrata in vigore del "nuovo" art. 55 bis del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 547, lett. b) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che disciplina la c.d. IRI (imposta sul reddito) e che avrebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2017. Con l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese viene introdotto l'art. 55-bis del DPR n. 917/1986 che prevede la tassazione proporzionale, con l'aliquota del 24% degli utili trattenuti all'interno delle medesime: sono ammesse in deduzione dal reddito d'impresa le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili IRI, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata IRI, al netto delle perdite IRI residue.
PRINCIPALI VARIAZIONI FISCALI ▶	Tra le principali variazioni fiscali contenute nel modello REDDITI 2018 si evidenzia: l'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché questa si avvenuta entro il 30 settembre del 2017. In caso di opzione per il regime della branch exemption di cui all'art. 168-ter del TUIR, la società residente nel territorio dello Stato deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni all'estero risultanti dall'apposito rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

165

## Novità in materia di ACE

### DEDUZIONE ACE

### SOGGETTI IRPEF

- A partire dal periodo d'imposta 2016, la base di calcolo dell'ACE degli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria (imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.) è determinata secondo le medesime regole delle società di capitali, fondate sull'individuazione della variazione incrementativa del capitale proprio: nel dettaglio, per le imprese IRPEF in contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

166

## Novità in materia di ACE

### DEDUZIONE ACE

### SOGGETTI IRES

- Il DM 3 agosto 2017 dispone che rilevano ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio gli effetti derivanti dalla nuova modalità di contabilizzazione dei costi di ricerca e pubblicità, per i quali in sede di prima adozione si registra l'eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile, e del criterio del costo ammortizzato, in merito al quale, in sede di prima adozione, nell'ipotesi di applicazione retrospettiva delle nuove regole contabili, si registra nello stato patrimoniale il valore residuo dell'effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



**167**

## Novità in materia di ACE

DEDUZIONE ACE
SOGGETTI IRES
<ul style="list-style-type: none"><li>Il nuovo DM prevede poi espressamente che non assumono rilevanza le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari e quelle derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o rami d'azienda.</li></ul>

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**168**

## Contabilità semplificata per cassa

GESTIONE DICHIARATIVA DEI NUOVI "SEMPLIFICATI PER CASSA"
SOGGETTI IRPEF
<p>Decorrente dal periodo d'imposta 2017, il reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata deve essere determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) "percepiti" nel periodo di imposta e le spese "sostenute" nel periodo stesso, computati secondo il principio di "cassa".</p>

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

169

## Contabilità semplificata per cassa

### GESTIONE DICHIARATIVA DEI NUOVI "SEMPLIFICATI PER CASSA"

#### SOGGETTI IRPEF

Il reddito delle imprese minori "è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa". Sono, tuttavia, previste alcune deroghe a tale principio di cassa, a favore di quello di competenza, in quanto la suddetta differenza, tra i ricavi incassati e i costi sostenuti, deve essere aumentata e diminuita degli altri componenti positivi e negativi di reddito espressamente richiamati dal nuovo art. 66, comma 1, secondo periodo, del TUIR.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

170

## Contabilità semplificata per cassa

### GESTIONE DICHIARATIVA DEI NUOVI "SEMPLIFICATI PER CASSA"

#### SOGGETTI IRPEF

Per il primo anno di adozione del nuovo regime il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza. Nella sostanza, nella determinazione del reddito per il periodo d'imposta 2017 la componente delle rimanenze finali al 31.12.2016 diventa una "variazione in diminuzione" nel modello REDDITI PF o SP 2018.

	Art. 92	Art. 93	Art. 94	
RG13 Esistenze iniziali	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

171

## Super e Iper ammortamenti

### SUPER E IPER AMMORTAMENTO ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DI PRASSI

#### IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI

L'agevolazione del "super ammortamento" consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni e si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria". L'agevolazione nella sostanza si traduce in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi che rileva ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF nell'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria "maggiorate" rispetto a quelle ordinarie.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

172

## Super e Iper ammortamenti

### SUPER E IPER AMMORTAMENTO ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DI PRASSI

#### IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI

Vengono, inoltre, introdotti i c.d. "iper-ammortamenti" al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0". In particolare, viene previsto che il costo di acquisizione sia maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla legge di Bilancio 2017. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

173

## IRI

**IL RINVIO DELL'IRI PER I SOGGETTI IRPEF OPTANTI**

**SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA**

L'art. 1, comma 547, lett. b), Legge n. 232/2016, ha introdotto l'art. 55-bis del DPR n. 917/1986, con l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, mediante la tassazione proporzionale, con l'aliquota del 24% degli utili trattenuti all'interno delle medesime: sono ammesse in deduzione dal reddito d'impresa le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili IRI, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata IRI, al netto delle perdite IRI residue. Il DL 24.4.2017 n. 50 convertito dalla legge n. 96/2017 completa la disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa, definendo il trattamento fiscale delle riserve di utili IRI ancora non prelevate dai soci al momento dell'uscita dal regime.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

174

## IRI

**IL RINVIO DELL'IRI PER I SOGGETTI IRPEF OPTANTI**

**SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA**

La Legge di Bilancio 2018 rinvia al 1° gennaio 2018 l'entrata in vigore del "nuovo" art. 55 bis del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 547, lett. b) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che disciplina la c.d. IRI (imposta sul reddito) e che avrebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2017.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

175

## IRI

**IL RINVIO DELL'IRI PER I SOGGETTI IRPEF OPTANTI**

**SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA**

La proroga all'entrata in vigore dell'IRI al periodo d'imposta 2018, sul piano pratico, può aver indotto il contribuente al versamento degli acconti delle imposte dovute per il 2017 con il metodo previsionale.

Per quanti (soci di società di persone o imprenditori individuali) non hanno corrisposto gli acconti o lo hanno fatto in misura inferiore al dovuto (rispetto al valore "storico") nella prospettiva di non prelevare utili nel 2017 e, dunque, di mantenere questi ultimi nell'impresa, assoggettandoli integralmente ad IRI sulla base della norma che sarebbe dovuta entrare in vigore, il suddetto rinvio può integrare la fattispecie di omesso o insufficiente versamento degli acconti stessi.

Detta violazione comporta l'irrogazione di una sanzione nella misura del 30% dell'importo omesso, ovviamente sempre ravvedibile nei modi e nei termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

176

## VARIAZIONI FISCALI

**ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONI DI SOCIETÀ**

**SOGGETTI IRPEF E IRES**

Nel **quadro RF, righe RF31 "Altre variazioni in aumento" e RF55 "Altre variazioni in diminuzione"** è stato istituito il **codice 51** ai fini della non inclusione nel reddito di impresa del periodo della **minusvalenza/plusvalenza** che si genera per effetto dell'assegnazione di beni ai sensi dell'art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015, e dell'art. 1, comma 565, della L. n. 232/2016.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

177

## VARIAZIONI FISCALI

### BRANCH EXEMPTION

#### SOGGETTI IRPEF E IRES

Ai sensi del nuovo art. 168-ter, comma 1, del D.P.R. 917/1986 *“Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero”*. Per quanto sopra esposto, dunque, in caso di opzione per il regime di cui al sopra citato art. 168-ter del TUIR, la società residente nel territorio dello Stato deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni all’estero risultanti dall’apposito rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

#### STUDI DI SETTORE - NOVITÀ ▶

Con il provvedimento del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2018 periodo 2017. I modelli sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle parti relative ai quadri A, F, G, T, X, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI ▶

- art. 1 co. 931 Legge 205/2017  
- Art. 9- bis D.L. n. 50/2017  
- Legge 146/1998

#### SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI ▶

In un’ottica di sempre maggiore riduzione delle informazioni richieste all’interno dei modelli e degli adempimenti, non risulta più presente, rispetto alla precedente annualità, il quadro V (ulteriori dati specifici). Taluni studi presentano al proprio interno anche il quadro Z - Dati complementari, destinato ad accogliere le informazioni utilizzate per successive elaborazioni. In particolare, nelle precedenti annualità i dati dichiarati nei quadri Z venivano utilizzati per le successive evoluzioni degli studi.

#### RINVIO DEGLI ISA ▶

L’ultima legge di bilancio, la 205/2017, ha stabilito che “gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’articolo 9- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018” (articolo 1 - comma 931). La stessa norma ha anche chiarito che tale intervento ha la finalità di “assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**178**

## Studi di settore

Composizione modello

- Istruzioni parte generale
- Istruzioni Quadro A
- Istruzioni Quadro F
- Istruzioni Quadro G
- Istruzioni Quadro X
- Istruzioni Quadro T

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**179**

## Studi di settore

- 53 modelli grafici afferenti alle attività dei servizi e relative istruzioni
- 66 modelli grafici relativi al comparto del commercio e relative istruzioni
- 50 modelli grafici per il settore delle manifatture e relative istruzioni
- 24 modelli grafici per il comparto delle professioni e relative istruzioni

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

180

## Semplificazioni

- In un'ottica di sempre maggiore riduzione delle informazioni richieste all'interno dei modelli e degli adempimenti, non risulta più presente, rispetto alla precedente annualità, il quadro V (ulteriori dati specifici).
- Taluni studi presentano al proprio interno anche il quadro Z - Dati complementari, destinato ad accogliere le informazioni utilizzate per successive elaborazioni. In particolare, nelle precedenti annualità i dati dichiarati nei quadri Z venivano utilizzati per le successive evoluzioni degli studi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

181

## ISA

- L'ultima legge di bilancio, la 205/2017, ha stabilito che "gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018" (articolo 1 - comma 931).
- La stessa norma ha anche chiarito che tale intervento ha la finalità di "assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari".

STUDIO DR. MAURO NICOLA



182

## Esclusione ISA

- Inizio o cessazione dell'attività nel periodo di imposta
- Presenza di una situazione di non normale svolgimento dell'attività
- Aver dichiarato nel periodo di imposta ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici

STUDIO DR. MAURO NICOLA

183

## Comunicazione ISA

- Gli elementi rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, nonché da altre fonti;
- le modalità e i termini per l'acquisizione di dati ed elementi dai contribuenti e per la comunicazione di dati ed elementi ai contribuenti sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- l'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

184



## Regime Premiale ISA

- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui
- Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del DI 138/2011
- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972
- Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del comparto delle imposte dirette e per l'Iva
- L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito netto.

STUDIO QUADRINI

## Modulo RW

<b>ADEMPIMENTO</b>	<p>Il quadro RW va presentato qualora ricorrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obblighi di monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero</li> <li>- obblighi di liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE</li> </ul> <p>Il quadro RW può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allegato alla dichiarazione Mod. Redditi PF</li> <li>- autonomamente in caso di presentazione disgiunta con il mod. 730 o in caso di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi</li> </ul>
<b>RIFERIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2018, prot. 24844</li> <li>- D.L. 28 giugno 1990, n. 167</li> </ul>
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p>Il quadro RW va compilato, ricorrendone i presupposti, esclusivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persone fisiche</li> <li>- enti non Commerciali</li> <li>- società semplici</li> <li>- società equiparate (ad esempio associazioni professionali)</li> </ul>
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	<p>Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato Italiano;</li> <li>- lavoratori frontalieri (limitatamente agli investimenti ed attività di natura finanziaria detenute nel paese dove svolgono l'attività lavorativa);</li> <li>- Società di persone e di capitali</li> <li>- Enti commerciali</li> <li>- Cooperative;</li> <li>- Enti Pubblici.</li> </ul>
<b>IMMOBILI ESTERI</b>	<p>In relazione al possesso (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) di beni immobili detenuta all'estero, è dovuta l'imposta patrimoniale IVIE.</p> <p>L'autoliquidazione dell'imposta avviene mediante compilazione del quadro RW, righe da RW1 a RW5 e rigo RW7</p>
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO</b>	<p>La detenzione di attività finanziarie all'estero è soggetta all'imposta sui valori dei prodotti finanziarie IVAFE.</p> <p>L'autoliquidazione dell'imposta avviene mediante compilazione del quadro RW, righe da RW1 a RW5 e rigo RW6.</p>



187

## Soggetti obbligati

persone fisiche  
enti non Commerciali  
società semplici ed equiparate

### Soggetti esentati dall'obbligo

- Persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato Italiano (suddivisione politiche o amministrative, enti locali, organizzazioni internazionali quali l'Onu, la Nato, l'Ocse e la UE);
- lavoratori frontalieri (limitatamente agli investimenti ed attività di natura finanziaria detenute nel paese dove svolgono l'attività lavorativa);
- Società, Enti commerciali, cooperative;
- Enti Pubblici.


STUDIO DR. MAURO NICOLA

188

## Esclusioni oggettive

Attività	Note
Attività date in gestione/amministrazione ad un intermediario residente	Purché l'intermediario abbia provveduto ad assoggettare i redditi di natura finanziaria e patrimoniale alla tassazione (ritenuta o imposta sostitutiva)
Contratti conclusi attraverso l'intervento di un intermediario residente	
Attività affidate in gestione ad intermediario Italiano che non hanno prodotto reddito nell'anno	Qualora viceversa le attività infruttifere non siano affidate ad intermediari, obbligano in ogni caso alla presentazione del modulo
Immobili non variati	In caso di variazione anche di un solo immobile va tuttavia riproposta l'intera elencazione
Previdenza complementare obbligatoria	Qualora sia prevista da normativa o contrattazione collettiva nazionale estera
Beni rimpatriati al 31/12	Compresi quelli "rientrati" sia fisicamente che giuridicamente ai sensi delle procedure di emersione volontaria

STUDIO DR. MAURO NICOLA



**190**


### IVIE Base imponibile

Paese	Valore base imponibile	In alternativa (in mancanza)
Paesi UE / SEE	Valore catastale	Costo d'acquisto (o valore dichiarato in successione/atto donazione)
Altri paesi	Costo d'acquisto (o valore dichiarato in successione/atto donazione)	Valore di mercato al 31/12


STUDIO DR. MAURO NICOLA

191

**IVIE**  
**Credito di imposta**



**Imposta patrimoniale estera**



**Tax credit «IRPEF» eccedente**


---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

192

**IVIE**  
**Credito di imposta**  
**Esempio 1**

Immobile posseduto in Francia, **non locato e non adibito ad abitazione principale**  
 Costo di acquisto € 230.000,00.  
 È stata assolta l'imposta fondiaria francese (Tax fonciere) determinata sul valore catastale di € 240.000,00 per l'importo di € 612,00



Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		15	029	100	5	240.000,00	240.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVE)	
9		10		11		12	
,00						1.824,00	
<b>RW1</b>		Credito d'imposta		IVAFE dovuto		Detrazioni	
14		15		16		17	
612,00,00						1.212,00	
Codice fiscale società o altro entità giuridico in caso di titolarità effettiva				Codice fiscale altri contestatori			
21		22		23		24	

---

IVIE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Accordi meriti	Importo a debito	Importo a credito
<b>RW7</b>	<b>1.212,00</b>				1.212,00	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

193

## IVIE Credito di imposta

Esempio 2

Immobile sito in Germania locato  
In comproprietà con il coniuge (50%)  
Costo di acquisto € 275.000,00.  
Valore catastale € 211.500,00  
È stata assolta l'imposta patrimoniale Tedesca (Grundsteuer) per l'importo di € 482,00  
Il canone di locazione annuale è risultato pari a 10.600,00 euro

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		15	094	50	5	211.500,00	211.500,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (NAFE)		IVAFE		Mesi (IVE)	
9		10		11		12	
,00				,00		12	
13		14		15		16	
,00		241,00		,00		971,00	
17		18		19		20	
,00		,00		,00		,00	
21		22		23		24	
VNIRRA37C57F839A							
IVIE		Totale imposte dovute		Esenzioni, detrazioni e perdite		Imponibile	
RW1		971,00		,00		971,00	
RL12		,00		,00		,00	

Reddito di beni immobili situati all'estero  
9.010,00

STUDIO DR. MAURO NICOLA

194

## IVIE Credito di imposta

Esempio 3

Immobile "di lusso" sito in Tunisia adibito ad abitazione principale  
Costo di acquisto € 430.000,00.  
Non esiste imposta patrimoniale Tunisina

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		15	075	100	4	430.000,00	430.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (NAFE)		IVAFE		Mesi (IVE)	
9		10		11		12	
,00				,00		12	
13		14		15		16	
,00		,00		200,00		1.520,00	
17		18		19		20	
,00		,00		,00		,00	
21		22		23		24	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

195

## IVIE Credito di imposta Esempio 3

Immobile "di lusso" sito in Tunisia adibito ad abitazione principale  
Costo di acquisto € 430.000,00.  
Non esiste imposta patrimoniale Tunisina



Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3 15	4 075	5 100	6 4	7 430.000 ,00	8 430.000 ,00
Valore massimo c/c piani non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVE)	
9	10	11	12	13	14	15	16
	,00				12		1.720,00
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVE dovuta	
14	15	16	17	18	19	20	21
	,00		200,00		1.520,00		
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri co-titolari			
21	22	23	24	25	26	27	28

STUDIO DR. MAURO NICOLA

196

## IVAFE C/C DETENUTI ALL'ESTERO

Situazione verificata nell'esame del c/c estero	Obblighi di monitoraggio fiscale	Liquidazione IVAFE
Saldo massimo superiore ad € 15.000,00 ma giacenza media annua inferiore ad € 5.000,00	SI (obbligo compilazione rigo RW1)	NO (compilazione rigo RW6 omessa)
Saldo massimo superiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua superiore ad € 5.000,00		SI (obbligo compilazione rigo RW6)
Saldo massimo inferiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua superiore ad € 5.000,00		
Saldo massimo inferiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua pari od inferiore ad € 5.000,00	NO (compilazione rigo RW1 omessa)	NO (compilazione rigo RW6 omessa)

STUDIO DR. MAURO NICOLA



197

## IVAFE Credito di imposta

### Esempio

Un contribuente residente fiscalmente in Italia detiene due rapporti di c/c con il medesimo istituto di credito, seppur uno in Spagna ed uno in Austria.

Il c/c spagnolo, detenuto al 100% per l'intero anno, presenta una giacenza media di € 2.700,00 ma nel corso dell'anno 2017 ha registrato un saldo attivo massimo pari ad € 16.100,00.

Il c/c detenuto in Austria, cointestato al 33,3% con due fratelli, ha registrato un saldo massimo di € 18.000,00, e presenta una giacenza media di € 6.200,00.

Avendo superato, entrambi i conti, un saldo attivo di € 15.000,00 il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale, nonché il quadro RM Sez. V per l'indicazione degli interessi attivi maturati nel corso dell'anno.

Ai fini dell'eventuale imposizione IVAFE andrà invece verificata la giacenza media complessiva dei due c/c secondo la formula:

$$((6.200,00 \times 33,33\%) + 2.700,00) = 4.766,46 \text{ (giacenza media complessiva)}$$

Pertanto anche se uno dei due c/c ha presentato una giacenza media superiore ad € 5.000,00, non sarà dovuta l'IVAFE e la compilazione del quadro RW dovrà essere limitata al monitoraggio fiscale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



198

## IVAFE Credito di imposta

### (SEGUE) Esempio

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quoto di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
		1	067	100	2	16.100,00	4.766,00
Valore massimo c/c pensi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (VIE)	
9		10	365	11	,00	12	13
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione monitoraggio	Solo monitoraggio
14		15	16	17	18	19	20
					2		X
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21		22	23	24			
1		1	008	33	2	18.000,00	4.766,00
9		10	365	11	,00	12	13
RW2	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione monitoraggio	Solo monitoraggio
14		15	16	17	18	19	20
					2		X
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21		22	23	24			
			GNPGRP01L18L241X				GNPGAL01L18L241E

STUDIO DR. MAURO NICOLA

<b>ADEMPIMENTO</b> ▶	Una volta trasmessa la dichiarazione reddituale, il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una dichiarazione integrativa o rettificativa al fine di: - esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte; - avvalersi di oneri deducibili o detraibili non indicati nella precedente dichiarazione.
<b>PROCEDURE</b> ▶	I risultati del conguaglio di imposta riliquidata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa o rettificativa, sono esposti al quadro DI del modello REDDITI PF.
<b>CASISTICA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</b> ▶	Disciplina delle dichiarazioni integrative - Errori contabili di competenza - Compensazione del credito da dichiarazione integrativa
<b>TARDIVITÀ, ERRORI ED OMISSIONE DICHIARATIVA</b> ▶	Dichiarazione "tardiva" Dichiarazione integrativa-sostitutiva-irregolare entro 90 giorni Dichiarazione infedele se le correzioni sono fatte dopo 90 giorni Dichiarazioni integrative senza sanzioni per gli acconti Dichiarazione integrativa dopo 90 giorni Dichiarazione omessa

STUDIO DR. MAURO NICOLA

199

<b>Quadro DI – Integrativa a favore</b>
<b>Disciplina delle dichiarazioni integrative</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n.322/1998, come modificato dall'art. 5 del DL n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. <ul style="list-style-type: none"> <li>Esempio dichiarazione integrativa Unico 2014 relativa al 2013 presentata nel 2017).</li> </ul> </li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**200**

Quadro DI – Integrativa a favore
Disciplina delle dichiarazioni integrative
<ul style="list-style-type: none"><li>• La presentazione di dichiarazioni integrative presuppone che la dichiarazione originaria (circ. n. 6/2002, par 3.2):<ul style="list-style-type: none"><li>• sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata;</li><li>• oppure sia stata presentata tardivamente, purché entro 90 giorni dal termine di scadenza, ai sensi dell'art. 2 co. 7 del DPR 322/98, salva l'applicazione della sanzione amministrativa per il ritardo.</li></ul></li></ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**201**

Quadro DI – Integrativa a favore
Errori contabili di competenza
<ul style="list-style-type: none"><li>• Per effetto della disciplina introdotta dal DL 193/2016, è superata la complessa procedura prevista dalla circ. n. 31/2013 per la correzione degli errori contabili relativi alla competenza temporale.</li><li>• Qualora un componente di reddito (negativo o positivo) non fosse stato imputato al corretto esercizio di competenza, ora comunque si compila quadro DI.</li></ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

202

### Quadro DI – Integrativa a favore

#### Compensazione del credito da dichiarazione integrativa

- Le modalità di recupero del credito variano a seconda che la dichiarazione integrativa "a favore del contribuente sia stata presentata:
  - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
    - il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24;
  - oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
    - il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in "compensazione esterna", ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
  - riguardi la correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale;
    - in tal caso, infatti, indipendentemente dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, il credito che ne deriva può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in "compensazione esterna", senza la limitazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

203

### Quadro DI – Integrativa a favore

#### Recenti chiarimenti

- Integrative a catena
  - Alla luce di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata, non è possibile utilizzare le c.d. "integrative a catena" per superare i limiti temporali per l'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti che emergono dalle dichiarazioni "ultrannuali".
- Imputazione "prioritaria" del credito da integrativa
  - In ipotesi di credito relativo all'IRPEF, in sede di compilazione del rigo RX1 del modello REDDITI PF 2018 l'importo a debito risultante dalla dichiarazione, da indicare nella relativa colonna 1, sarà preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### Tardività, errori ed omissioni dichiarativa

#### Soluzioni operative

- Dichiarazione "tardiva"
- Dichiarazione integrativa-sostitutiva-irregolare entro 90 giorni
- Dichiarazione infedele se le correzioni «sostanziali» sono fatte dopo 90 giorni
- Dichiarazioni integrative senza sanzioni per gli acconti
- Dichiarazione omessa